



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 64/14/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA WIND
TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (WIND) E TELECOM ITALIA S.P.A.
(TELECOM) AVENTE AD OGGETTO IL RIFIUTO DA PARTE DI TELECOM
DI FORNIRE A WIND IL SERVIZIO DI INTERCONNESSIONE IP E DI
MIGRARE IL TRAFFICO SULL'INTERCONNESSIONE IP NEL RISPETTO
DEGLI OBBLIGHI, DELLE TEMPISTICHE E DELLE MODALITÀ DEFINITE
DALL'AUTORITÀ**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 26 maggio 2014;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*” (di seguito denominato *Codice*);

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l’accesso ai documenti*”;

VISTO il “*Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*” di cui alla delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012;

VISTA la delibera n. 11/06/CIR, del 7 marzo 2006, recante “*Disposizioni regolamentari per la fornitura di servizi VOIP (Voice Over Internet Protocol) e integrazione del piano nazionale di numerazione*”;

VISTA la delibera n. 352/08/CONS, del 25 giugno 2008, recante “*Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica*” (di seguito denominato il “*Regolamento*”);

VISTA la delibera n. 179/10/CONS, del 28 aprile 2010, recante “*Mercati dei servizi di raccolta e terminazione nella rete telefonica pubblica fissa (mercati nn. 2 e 3 della raccomandazione della Commissione Europea n. 2007/879/CE): identificazione*”;

ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari”;

VISTA la delibera n. 229/11/CONS, dell’11 maggio 2011, recante: *“Definizione dei prezzi per l’anno 2011 dei servizi di raccolta e transito distrettuale offerti da Telecom Italia e dei servizi di terminazione su rete fissa offerti da tutti gli operatori notificati”;*

VISTA la delibera n. 128/11/CIR, del 3 novembre 2011, recante *“Disposizioni regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura di servizi VoIP”;*

VISTA la delibera n. 349/12/CONS del 9 agosto 2013, recante *“Consultazione pubblica relativa alla realizzazione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d’interconnessione in modalità IP su rete fissa”;*

VISTA la specifica tecnica ST 769 Versione 1 – 2012 recante *“Soluzioni tecniche di interconnessione in tecnologia a commutazione di pacchetto per servizi telefonici”;*

VISTA la delibera n. 356/13/CONS del 4 giugno 2013, recante: *“Consultazione pubblica relativa alla realizzazione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d’interconnessione su rete fissa per gli anni 2013-2015”;*

VISTA la delibera n. 333/13/CONS, del 21 maggio 2013, recante: *“Riunione dei procedimenti di cui alle delibere nn. 349/12/CONS e 12/13/CONS e avvio del procedimento “Realizzazione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d’interconnessione su rete fissa per gli anni 2013-2015”;*

VISTA la decisione del Consiglio di Stato n. 932/2013 del 25 gennaio 2013;

VISTA la delibera n. 668/13/CONS, del 28 novembre 2013, recante *“Realizzazione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d’interconnessione su rete fissa per gli anni 2013-2015”;*

VISTA l’istanza della società Wind Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito denominata “Wind”) del 2 dicembre 2013, acquisita dall’Autorità in data 3 dicembre 2013 con numero di protocollo n. 61596, con la quale è stato richiesto l’avvio di un procedimento per la risoluzione della controversia nei confronti di Telecom Italia S.p.A. (di seguito denominata “Telecom Italia”/“Telecom”/“TI”), ai sensi dell’art. 23 del Codice e del Regolamento, con adozione di misure cautelari, avente ad oggetto il rifiuto da parte di Telecom di fornire a Wind il servizio di interconnessione IP e di migrare il traffico TDM sull’interconnessione IP nel rispetto degli obblighi, delle tempistiche e delle modalità definite dall’Autorità;

VISTA la nota recante numero di protocollo n. 62862 dell'11 dicembre 2013 con cui la Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica (di seguito "Direzione") ha avviato il procedimento in oggetto e convocato, per il giorno del 18 dicembre 2013, le parti in udienza al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione sull'istanza cautelare di Wind;

VISTA la nota di Telecom Italia acquisita al protocollo dell'Autorità n. 63878 del 18 dicembre 2013, con la quale la suddetta società ha inviato le proprie controdeduzioni all'istanza di Wind sulla richiesta avversaria di misure cautelari;

VISTI i verbali delle udienze tenutesi il 18 dicembre 2013, il 29 gennaio 2014, l'11 febbraio ed il 18 febbraio 2014;

VISTI tutti gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

INDICE

1.	Il procedimento	4
2.	Il fatto	5
3.	Le argomentazioni delle parti	8
3.1	Wind.....	8
3.2	Telecom Italia	24
4.	Valutazioni istruttorie	33
4.1	Richiami normativi.....	33
4.2	Sulle tempistiche di migrazione del traffico TDM di Wind	40
4.3	La migrazione amministrativa.....	47
4.4	La reale migrazione tecnica	48
4.5	Il contratto	49
4.6	I test del fax T.38	49
4.7	Dimensionamento dei nodi di interconnessione	50

1. Il procedimento

1. Wind, con istanza del 2 dicembre 2013 acquisita dall'Autorità in data 3 dicembre 2013 con numero di protocollo 61596, ha richiesto l'avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia ai sensi dell'art. 23 del *Codice* e del *Regolamento* con adozione di misure cautelari, nei confronti di Telecom avente ad oggetto il rifiuto da parte di Telecom di fornire a Wind il servizio di interconnessione IP e di migrare il traffico TDM sull'interconnessione IP nel rispetto degli obblighi, delle tempistiche e delle modalità definite dall'Autorità.
2. Verificata l'ammissibilità dell'istanza, con nota prot. n. 62862 dell'11 dicembre 2013 il procedimento è stato avviato e le parti sono state convocate, per il giorno 20 dicembre 2013, in udienza al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione sull'istanza cautelare di Wind. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del *Regolamento* Telecom ha inviato le proprie controdeduzioni sulla richiesta avversaria di misure cautelari in data 18 dicembre 2013, acquisite al protocollo dell'Autorità n. 63878, del 18 dicembre 2013.
3. In data 16 gennaio 2014 Wind, con nota acquisita al protocollo dell'Autorità n. 1979 in medesima data, ha inviato una comunicazione avente ad oggetto: "Offerta commerciale sulla prestazione di gestione degli scenari di *fallback* T.38 e cause di errore da trattare all'interconnessione VOIP/IP- replica" chiedendone l'acquisizione al fascicolo del procedimento. In tale comunicazione Wind ha portato l'Autorità a conoscenza del fatto che Telecom aveva chiesto, con lettera del 9 gennaio 2014, [omissis] Euro + IVA per implementare gli adattamenti sulla propria rete necessari alla corretta interoperabilità delle comunicazioni via Fax. La modifica messa in campo da Telecom consente di superare i problemi di interlavoro all'interconnessione SIP-I tra le rispettive reti nel caso di *fallback* da FAX T.38 a G.711.
4. Wind ha lamentato, a tale proposito, l'intento dilatorio di Telecom la quale aveva comunicato che tale implementazione sarebbe stata svolta entro il 30 novembre 2013, con avvio dei *test* a metà gennaio 2014 per una durata compresa tra le 2 e le 4 settimane. In base alla comunicazione di Telecom l'implementazione avrebbe richiesto, viceversa, 30 giorni oltre a non essere nota la tempistica dei *test*. Wind ritiene inoltre l'addebito economico ingiustificato atteso che la non interoperabilità è da attribuire a Telecom. Wind ha deciso tuttavia, senza che ciò costituisca acquiescenza ad alcun diritto di Telecom, di accettare l'offerta commerciale pur di portare a termine la migrazione IP.

5. Telecom, con nota del 28 gennaio 2014 acquisita al protocollo dell'Autorità n. 4281 in medesima data, ha inviato all'Autorità una comunicazione nella quale informa che Wind ha accettato l'offerta commerciale del 9 gennaio 2014, allegando la nota di Wind di accettazione del 16 gennaio 2014.
6. Nella seconda udienza tenutasi il 29 gennaio 2014 gli Uffici della Direzione, oltre a fornire una ricostruzione del quadro regolamentare inerente all'oggetto della controversia, hanno sottoposto alle parti una proposta di accordo transattivo. Le parti hanno manifestato interesse nei confronti della proposta elaborata dagli Uffici. Per tale ragione sono state convocate altre due udienze, in data 11 febbraio e 18 febbraio 2014, finalizzate ad acquisire ulteriori elementi istruttori oltre che ad esperire nuovi tentativi di definizione negoziale della controversia.
7. Nell'udienza del 18 febbraio gli Uffici, preso atto del fallimento delle negoziazioni, hanno ravvisato la necessità, ai fini del completamento dell'istruttoria, di richiedere una memoria conclusiva da parte delle società, da far pervenire entro il 3 marzo 2014.
8. Wind ha depositato, in data 3 marzo 2014, una memoria, acquisita con protocollo n. 10053 in data 4 marzo 2014. In medesima data Telecom ha prodotto la sua memoria, acquisita al numero di protocollo n. 9999 del 3 marzo 2014.
9. Nel corso dell'udienza del 18 febbraio 2014 gli Uffici, dopo aver constatato il fallimento delle trattative, hanno prospettato alle parti l'ipotesi di concludere il procedimento con la definizione nel merito, sottoponendo gli atti alla Commissione, avendo compiutamente garantito il contraddittorio con il compimento di quattro udienze e attraverso l'acquisizione a fascicolo di atti e documenti a fini istruttori. Le parti, nel concordare con quanto prospettato dagli Uffici dell'Autorità, si mostravano favorevoli ad una conclusione delle attività controversiali nel merito, anche nell'ottica del principio di economicità procedimentale. Preso atto di quanto da ultimo rappresentato dalle parti, acquisiti tutti i necessari elementi istruttori, accertata l'impraticabilità di un raggiungimento di un accordo bonario, ai sensi del *Regolamento* sono stati trasmessi gli atti alla Commissione infrastrutture e reti dell'Autorità ai fini della definizione della controversia nel merito.

2. Il fatto

10. Le negoziazioni tra Telecom e Wind per la definizione del contratto di interconnessione IP risalgono alla fine del 2011. In data 2 dicembre 2011 Telecom, dopo l'approvazione della delibera n. 128/11/CIR, ha inviato a Wind una prima bozza contrattuale (accordo di qualificazione e fornitura del servizio di interconnessione IP).

11. Alla luce delle attività di definizione, in fase conclusiva, delle specifiche tecniche di interconnessione IP presso la Commissione Interconnessione del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), con *email* del 14 giugno 2012 Wind ha richiesto a Telecom di fornire una bozza contrattuale aggiornata.
12. In data 22 giugno 2012 Telecom ha inviato la nuova bozza contrattuale per la fornitura del servizio di interconnessione IP.
13. Dopo l'approvazione della specifica tecnica di interconnessione IP¹ da parte della Commissione Interconnessione (avvenuta a novembre 2012) Telecom ha inviato, in data 14 dicembre 2012, un contratto di interconnessione IP aggiornato alla luce di quanto nella stessa contenuto. Tale bozza non includeva la definizione del servizio d'interconnessione IP "reverse" offerto da Wind, ritenendo Telecom che il contratto in oggetto debba disciplinare i soli servizi prestati a Wind.
14. In data 18 dicembre 2012 Wind e Telecom hanno siglato un accordo per l'esecuzione delle prove d'interconnessione IP (cosiddette Prove di Verifica e Validazione, PVV). Tale accordo prevedeva, all'articolo 6, che la durata dello svolgimento delle prove fosse al massimo di 8 settimane (2,5 mesi), a partire dalla data di inizio delle stesse fatti salvi i periodi di ferie natalizie².
15. In data 31 gennaio 2013 Telecom e Wind si sono riuniti per negoziare il contratto di interconnessione IP, sebbene non raggiungevano un accordo.
16. In data 20 febbraio 2013, a causa del protrarsi della fase di negoziazione del contratto di interconnessione IP, Telecom e Wind hanno siglato un accordo specifico per l'esecuzione delle prove in campo (cosiddette Prove di Qualificazione in Rete, PQR). Tale accordo prevedeva che le prove venissero avviate il 4 marzo 2013 per una durata complessiva di 4 settimane.
17. A fine febbraio 2013 si è conclusa una prima fase delle prove PVV (avviate il 12 dicembre 2012) con l'individuazione di alcune anomalie da risolvere sulle reti di Telecom e Wind. Tali anomalie venivano individuate e risolte (come risulta dall'esito positivo dei *test* svolti nel corso del mese di marzo 2013), con l'esclusione di una anomalia relativa al servizio *fax*.

¹ Specifica Tecnica No 769 "Soluzioni tecniche di interconnessione in tecnologia a commutazione di pacchetto per servizi telefonici", Versione 1 (Novembre 2012).

² Si escludeva il periodo dal 20 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013, salvo diverso accordo.

18. Telecom e Wind si sono incontrati nuovamente il 20 marzo 2013 per continuare la negoziazione del contratto di interconnessione IP, ma non raggiungevano un accordo.
19. Con *email* del 5 aprile 2013 Wind ha sollecitato Telecom a fornire alcuni chiarimenti concordati nella riunione del 20 marzo 2013.
20. In data 16 aprile 2013 Telecom ha inviato le risposte alle richieste da Wind. Da quel momento le negoziazioni del contratto di interconnessione IP sono rimaste bloccate a causa del mancato accordo tra le parti relativamente ai seguenti punti:
- i) definizione del prezzo del servizio di raccolta da rete fissa Wind verso NNG di Telecom;
 - ii) introduzione, a titolo oneroso (canone mensile), di una funzionalità necessaria, secondo Telecom, al controllo del traffico consegnato al nodo di interconnessione. Tale funzionalità è svolta dai “moduli *Call Admission Control*” (cosiddetti moduli CAC) facenti parte dei *Border Gateway* (o SBC³). Ciascun modulo consente di limitare a 32 (incrementando quindi di 32 il “contatore” CAC complessivo) il numero di chiamate telefoniche contemporaneamente attive verso l’operatore interconnesso oltre ad introdurre un tetto sul numero di tentativi di chiamata gestiti nell’ora di punta (BHCA), anche questo incrementato di 736 BHCA rispetto al valore precedente.
21. A fine giugno 2013 si sono concluse le prove PQR con l’esclusione dei *test* sul servizio *fax* con protocollo T.38.
22. In data 25 settembre 2013 Telecom e Wind si sono incontrate per analizzare i problemi che non consentivano l’interoperabilità del servizio *fax* nello scenario di *fall back* da T.38. Durante detta riunione Telecom comunicava di aver pianificato per il 30 novembre 2013 il rilascio di alcuni sviluppi sui nodi di controllo della propria rete che avrebbero assicurato la completa interoperabilità tra le rispettive reti fisse (anche rispetto al traffico *fax*), nonché il conseguente avvio delle relative prove PVV a partire da metà gennaio 2014, con una durata compresa tra 2 e 4 settimane.
23. Il 2 dicembre 2013 Wind ha deciso di rivolgersi all’Autorità ai sensi dell’art. 23 del *Codice* e del *Regolamento*, affinché:
- Nel merito:*
- i. *Accerti e dichiarare la violazione da parte di TI degli artt. 4, 13, 41 e 42 del CCE e delle delibere nn. 11/06/CIR, 179/10/CONS e 128/11/CIR a causa del*

³ Session Border Controller.

persistente rifiuto di fornire a Wind il servizio di interconnessione IP e di migrare il traffico sull'interconnessione IP nel rispetto degli obblighi e delle condizioni stabiliti dall'Autorità;

- ii. Per l'effetto, ordini a TI di interrompere la propria articolata e unitaria strategia avente ad oggetto il persistente rifiuto di fornire a Wind il servizio di interconnessione IP e di migrare il traffico sull'interconnessione IP nel rispetto degli obblighi e delle condizioni stabilite dall'Autorità, adeguandosi immediatamente e integralmente alle indicazioni regolamentari stabilite dall'Autorità nelle delibere n. 11/06/CIR, 179/10/CONS e 128/11/CIR;*
- iii. In ogni caso, ordini a TI la restituzione a Wind di un importo pari a € [omissis], quantificato per il periodo da luglio a novembre 2013⁴, e delle ulteriori somme che matureranno in ragione dei maggiori oneri economici sostenuti da Wind a causa della persistente applicazione delle condizioni economiche per la fornitura dell'interconnessione TDM anziché dell'interconnessione IP, nonché degli interessi legali per tutti gli importi sopra indicati.*

In via cautelare:

- i. Ordini a TI di sottoscrivere, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento cautelare, il contratto di interconnessione IP con Wind;*
- ii. Ordini a TI di avviare tempestivamente, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento cautelare, la fornitura a Wind del servizio di interconnessione IP, adeguando le proprie infrastrutture di rete a quanto previsto dall'Autorità nella delibera 128/11/CIR, nonché implementando gli adeguamenti di rete necessari a risolvere le anomalie bloccanti ancora aperte, con specifico riferimento al traffico fax;*
- iii. Ordini a TI di definire un piano di migrazione tecnico del traffico di telefonia su interconnessione IP con durata massima di 4 mesi;*
- iv. Ordini l'immediata applicazione a Wind delle condizioni economiche previste dalle OR di TI per la fornitura del servizio di interconnessione IP.*

3. Le argomentazioni delle parti

3.1 Wind

Quadro regolamentare

⁴ Corrispondente a [omissis] Euro/mese di costi di interconnessione sostenuti.

24. Wind evidenzia che l'obbligo in capo agli operatori di fornire l'interconnessione IP alle proprie reti è stato stabilito oltre sette anni fa con la delibera n. 11/06/CIR⁵. In particolare, l'Autorità ha affermato in tale delibera che *“ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 49 del Codice, imporre agli operatori di interconnettere le rispettive reti anche con protocollo IP e concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie indispensabili per l'interoperabilità dei servizi offerti con tecnologia Voice over IP”* (par. 76). L'obbligo di negoziare l'interconnessione IP, di concedere l'accesso alle interfacce ed ai protocolli IP e di garantire l'interoperabilità sulla base di protocolli *standard* è stabilito dall'articolo 8, comma 6, lettera a) della stessa delibera.
25. Nella successiva delibera n. 179/10/CONS⁶ l'Autorità ha ribadito l'obbligo di fornire i servizi di raccolta e terminazione anche in tecnologia IP, anche anteriormente alla definizione degli *standard* condivisi tra operatori nell'ambito di un dedicato tavolo tecnico, sulla base dei protocolli disponibili (punto D5.18. Analogamente, cfr. par. 173).
26. Wind ritiene che la successiva delibera n. 229/11/CONS⁷ non abbia modificato il percorso regolamentare verso la migrazione IP avviato con le precedenti delibere laddove viene ribadita la finalità di *“incentivare il passaggio alla tecnologia di interconnessione più efficiente, con beneficio degli operatori, ed – in ultima istanza – degli utenti”*.
27. La delibera n. 128/11/CIR⁸ ha definito le specifiche tecniche di interconnessione IP e le modalità di migrazione all'interconnessione IP individuando, tra l'altro, un termine di 9 mesi per l'effettuazione della migrazione del traffico da TDM ad IP.
28. Con delibera n. 128/11/CIR, l'Autorità ha definito gli *“obblighi di carattere generale, gli standard di riferimento e l'insieme minimo di funzionalità che ciascun operatore dovrà rendere disponibile per la fornitura dell'interconnessione VoIP a livello nazionale”*. Tra le norme stabilite dall'Autorità e indicate come *“vincolanti per ciascun operatore”* (art. 1, comma 8) è stato previsto, in particolare, che *“l'interconnessione IP alla rete di Telecom Italia avviene, a livello nazionale, tramite 16 Aree Gateway VoIP,*

⁵ Delibera recante *“Disposizioni regolamentari per la fornitura di servizi VoIP (Voice over Internet Protocol) e integrazione del piano nazionale di numerazione”*.

⁶ Delibera recante *“Mercati dei servizi di raccolta e terminazione nella rete telefonica pubblica fissa (Mercati nn. 2 e 3 della raccomandazione della Commissione Europea n. 2007/879/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari”*.

⁷ Delibera recante *“Definizione dei prezzi per l'anno 2011 dei servizi di raccolta e transito distrettuale offerti da Telecom Italia e del servizio di terminazione su rete fissa offerto da tutti gli operatori notificati”*.

⁸ Delibera recante *“Disposizioni regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura di servizi VoIP”*.

funzionali alla raccolta/terminazione del traffico VoIP degli utenti finali nella stessa attestati” (art. 2, comma 3). Con riguardo alle tempistiche di migrazione all’interconnessione IP, l’Autorità ha precisato che “gli operatori e Telecom Italia dovrebbero essere in grado, adoperandosi in modo diligente, di portare a termine il processo di migrazione entro il 2012” (punto R50). L’Autorità ha specificamente sottolineato il necessario rispetto da parte di Telecom Italia delle norme relative all’implementazione dell’interconnessione IP, anche attraverso specifiche misure di adeguamento tecnico e organizzativo: “Telecom dovrà adottare ogni misura (di carattere tecnico/organizzativo) affinché il processo di migrazione avvenga entro i tempi suddetti. Si ritiene quindi, a tale proposito, opportuna un’attività di monitoraggio nell’ambito della [Unità per il monitoraggio]” (punto R51).

29. Wind inoltre richiama che il suddetto periodo di 9 mesi per il completamento della migrazione è stata confermato dall’Autorità nel corso della riunione dell’UPIM del 14 maggio 2013⁹. Wind sottolinea che, nel corso della suddetta riunione, Telecom Italia ha affermato chiaramente la propria intenzione di completare la migrazione all’interconnessione IP in 36 mesi in considerazione delle proprie scelte di *budget* e prendendo come riferimento il contenuto della delibera n. 349/12/CONS (come chiarito al punto seguente già ritirata dall’Autorità a seguito di seri dubbi della Commissione Europea¹⁰ e che non poteva in ogni caso, essendo un documento di consultazione, produrre effetti giuridici ed alcun legittimo affidamento). Nello specifico Telecom, nel corso della riunione, avrebbe riportato secondo quanto affermato da Wind quanto segue:

⁹ La slide n. 4 della presentazione dell’Autorità tenuta nel corso della riunione succitata riportava che “*La durata del periodo di migrazione si evince dai considerata della delibera 128/11/CIR. [...] Pertanto, Telecom Italia entro il 1 gennaio 2013 avrebbe dovuto predisporre la propria rete IP in modo da aprire completamente all’interconnessione IP (terminazione e raccolta) per gli altri operatori. Tale periodo era stato stimato, considerato che le specifiche tecniche dovevano essere pronte a marzo 2012, in 9 mesi*”. Wind ritiene che l’indicazione di cui sopra fornita dall’Autorità in sede di UPIM abbia un’efficacia e valenza regolamentare ben precisa, in quanto resa nell’ambito di un organismo direttamente costituito dall’art. 7, comma 4, della delibera n. 128/11/CIR allo scopo di fornire a tutti gli operatori del settore chiarimenti e precisazioni sul quadro regolamentare in materia di interconnessione IP.

¹⁰ Con la delibera n. 349/12/CONS, l’Autorità ha aperto la consultazione pubblica relativa alla definizione del modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di interconnessione IP. La proposta dell’Autorità prevedeva, in sostanza, di posticipare al gennaio 2015 l’introduzione di tariffe efficienti di terminazione relative all’interconnessione IP calcolate secondo una metodologia BU-LRIC. La Commissione Europea, tuttavia, con la lettera del 7 febbraio 2013 ha aperto una cd. fase II nei confronti dell’Autorità ai sensi dell’art. 7-bis della direttiva “quadro” 2002/21/CE, ritenendo che il contenuto della delibera n. 349/12/CONS fosse tale da provocare “*non solo distorsioni e restrizioni della concorrenza, ma anche pesanti effetti negativi sullo sviluppo del mercato interno*”. In particolare, la Commissione ha censurato la proposta dell’Autorità di prolungare significativamente (ossia fino al 2015) sia la previsione del completamento della migrazione all’interconnessione IP, sia la fissazione di tariffe di interconnessione IP efficienti secondo un modello BU-LRIC: “*la Commissione non condivide la giustificazione dell’AGCOM, che giustifica il ritardo [nello stabilire tariffe efficienti dell’interconnessione IP] con la necessità di sostenere la migrazione tempestiva alla tecnologia IP*”. A seguito delle posizioni critiche pervenute dalla Commissione, l’Autorità ha ritirato la proposta di provvedimento di cui alla delibera n. 349/12/CONS.

- *“dichiara di essere dotato di una capacità di migrazione tale per cui potrà migrare il 33% del traffico in IP ogni anno, con una durata complessiva del processo di migrazione quantificabile in **36 mesi**”;*
 - *“chiarisce che le tempistiche a cui si è fatto riferimento per definire la durata complessiva del processo di migrazione all’interconnessione IP sono state desunte dalla delibera n. 349/12/CONS che prevede appunto un glide path di migrazione di 3 anni in base al quale sono stati definiti i prezzi di terminazione IP”;*
 - *“evidenzia che la durata del processo di migrazione fissata a 36 mesi deriva da vincoli di budget. Chiarisce che quando è stata pubblicata la delibera n. 349/12/CONS è stato rimodulato il budget in funzione delle ipotesi ivi riportate. Esorta gli operatori pronti a migrare ad avanzare una richiesta di migrazione”.*
30. Con la proposta di cui alla delibera n. 356/13/CONS (approvata con delibera n. 668/13/CONS) l’Autorità ha ulteriormente ribadito il necessario rispetto delle modalità e delle tempistiche di migrazione all’interconnessione IP già stabilite nella delibera n. 128/11/CIR (quindi, al massimo in 9 mesi, come chiarito anche dall’Autorità nell’ambito dell’UPIM) e che le percentuali annuali di migrazione sono finalizzate esclusivamente alla definizione del *glide path* di riduzione della tariffa di interconnessione e restano svincolate dalle percentuali di traffico effettivamente migrato. La delibera n. 356/13/CONS, inoltre, ha posto una particolare enfasi sul rispetto dei principi di buona fede e ragionevolezza nella negoziazione delle modalità di migrazione all’interconnessione IP. Queste conclusioni sono state confermate anche ad esito della consultazione pubblica e, su di esse, la Commissione Europea non ha sollevato alcune criticità (cfr. lettera del 6 novembre 2013, caso IT/2013/1507). Nella delibera n. 356/13/CONS l’Autorità ha proposto l’applicazione di prezzi simmetrici tra Telecom Italia e OLO, sia per l’interconnessione TDM che IP, a partire dal 1 luglio 2013, giungendo alla tariffa efficiente di 0,043 euro/min. dal 1 luglio 2015.
31. Wind ritiene che la sentenza del Consiglio di Stato n. 932/2013, citata nella memoria di replica da controparte, sia del tutto irrilevante ai fini delle tempistiche di migrazione all’interconnessione IP essendosi limitata ad annullare i commi 1 e 4 dell’art. 4¹¹ della delibera n. 229/11/CONS, relativi esclusivamente a questioni tariffarie.

¹¹ Articolo recante “Disposizioni finali e processo di migrazione all’interconnessione IP”: “1. Dal 1 gennaio 2012, in relazione al servizio in tecnologia TDM di raccolta e transito distrettuale offerti da Telecom Italia ed al servizio di terminazione su rete fissa offerto da tutti gli operatori notificati, la simmetria tariffaria per il servizio di terminazione in tecnologia TDM viene stabilita a livello SGU”, “4. A partire dall’anno 2012 le tariffe di interconnessione in modalità IP sono stabilite dall’Autorità sulla base del modello di cui al comma precedente. A partire dal 1 gennaio 2013 Telecom Italia e gli altri

32. Wind evidenzia che la delibera n. 668/13/CONS¹², per quanto riguarda la migrazione all'interconnessione IP conferma, al paragrafo 6.4, punto 120, l'impianto normativo succitato. Con riferimento alle tempistiche di migrazione Wind evidenzia che la delibera di cui sopra riporta, al paragrafo 6.14, punto V.31, che le stesse variano in funzione del particolare operatore e che si prevede di migrare l'intero mercato entro il 1 luglio 2015. Lo stesso paragrafo indica che *“Pur avendo gli operatori tempi di migrazione differenti, l'Autorità ritiene comunque congruo prevedere una durata biennale per il completamento del processo di migrazione, quindi conferma l'entrata in vigore delle tariffe determinate dal modello al 1 luglio 2015”*. La stessa delibera di cui sopra, al paragrafo 6.17, punto V.40, introduce un modello di migrazione amministrativa ipotizzandone l'applicazione a partire dal 1 luglio 2015. A tale riguardo Wind ritiene che detto termine non può che intendersi come limite massimo da applicarsi agli ultimi operatori richiedenti o a quelli che non si sono adeguati alle indicazioni regolamentari e che, in ogni caso, esso non sarebbe riferibile al caso di un operatore come Wind che si è diligentemente e tempestivamente adeguato agli obblighi regolamentari stabiliti dall'Autorità.
33. Con riferimento alla durata del periodo di migrazione Wind cita il contenuto dei paragrafi 5 e 6 del manuale delle procedure dell'offerta di riferimento di interconnessione IP di Telecom Italia, valida per il 2013 (ancora non approvata dall'Autorità) laddove è indicato che *“La durata del processo di migrazione per un generico operatore può oscillare (in base alla dimensione dell'operatore stesso) da un minimo di 8/9 mesi fino a 16/17 mesi; è una stima indicativa, valutata sulla base dell'esperienza maturata nel caso di attivazione di una nuova interconnessione TDM, non avendo ancora nei fatti un'esperienza diretta in merito ai processi di migrazione del traffico di interconnessione verso VoIP/IP”*. Wind evidenzia, inoltre, che il periodo di 8 – 17 mesi è comprensivo non solo della migrazione del traffico ma anche dei *test* in laboratorio e delle prove in campo, come indicato dalla figura 1 riportata nei manuali delle procedure.

operatori notificati offrono interconnessione solo a commutazione di pacchetto e, in ogni caso, le tariffe di interconnessione regolate dall'Autorità riguarderanno soltanto i servizi offerti in tecnologia a commutazione di pacchetto (interconnessione IP)”.

¹² Delibera recante *“Realizzazione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d'interconnessione su rete fissa per gli anni 2013-2015”*.




Figura 1: Processo di migrazione verso l'interconnessione VoIP/IP

34. Wind, a riprova dell'incoerenza di Telecom Italia rispetto al percorso di migrazione fissato dall'Autorità, sottolinea come l'OR 2014 prevede un completamento della migrazione all'interconnessione IP addirittura in tre anni: *“sulla base dell'andamento delle prove già effettuate e della capacità di rete implementata Telecom Italia prevede che la completa migrazione del traffico diretto (e reverse) di tutti gli operatori attualmente interconnessi con tecnologia ISUP/TDM potrà concludersi nel 2016”* (Manuale delle Procedure, pag. 27).

Negoziazione del contratto di interconnessione IP

35. Le negoziazioni tra Telecom e Wind relative al contratto di fornitura del servizio di interconnessione IP risalgono alla fine del 2011. Come premesso, una prima bozza contrattuale è stata inviata da Telecom Italia con *e-mail* del 2 dicembre 2011, cui ne è seguita una seconda il 22 giugno 2012 e un'altra il 14 dicembre 2012¹³.
36. Le parti poi si riuniscono il 31 gennaio 2013. Nel corso della riunione:
- Telecom Italia ha ribadito che *“il contratto debba essere unilaterale”* (ossia relativo solo al servizio di interconnessione IP fornito da Telecom Italia e non anche a quello *“reverse”*);
 - Telecom Italia non ha condiviso il piano di migrazione proposto da Wind (che prevedeva la migrazione del traffico tra aprile e agosto 2013) in quanto, a suo dire, non sufficientemente dettagliato. In una successiva mail del 1 febbraio ha affermato che *“il completamento della migrazione (100% del traffico di tutti gli OLO) non può avvenire che entro il 2015”*.
37. Il 13 febbraio 2013 Wind ha inviato a Telecom Italia l'allegato B-bis al contratto di interconnessione IP (recante *“Architettura e principali caratteristiche tecniche della rete VoIP/IP di Wind”*) in corso di negoziazione, nel quale veniva analiticamente

¹³ in cui Telecom ha rifiutato di negoziare il servizio di interconnessione IP *“reverse”* offerto da Wind.

descritta – per venire incontro alle indicazioni di Telecom Italia nell’incontro del 31 gennaio 2013 - la propria architettura di rete e le principali caratteristiche della stessa rilevanti ai fini dell’implementazione dell’interconnessione IP. A fronte del silenzio da parte di Telecom Italia Wind, con lettera del 7 marzo 2013, ha sollecitato Telecom Italia a fornire un riscontro sulle principali questioni ancora aperte. A tal fine veniva proposto un incontro per il 12 marzo 2013.

38. Telecom Italia ha risposto con lettera del 18 marzo 2013 ribadendo, in particolare, che il piano di migrazione proposto da Wind *“comporta tempi irragionevoli di rilascio”* e si presentava parziale e incompleto, senza tuttavia fornire sul punto precise indicazioni.

39. Le parti si sono incontrate il 20 marzo 2013 per esaminare le diverse questioni aperte. Dall’incontro è emerso quanto segue:

- in merito alle tempistiche di migrazione, Telecom Italia ha sostenuto *“la durata della migrazione pari a 36 mesi dall’avvio delle PQR in funzione di un fattore di traffico migrabile pari al 33% su 12 mesi”*. Tale tempistica viene proposta da Telecom Italia in quanto *“sarebbe anche in linea con quanto proposto da AGCOM nello schema di provvedimento su ITC IP inviato a Bruxelles”*, nonché in considerazione delle *“attività da mettere in campo per la predisposizione della propria rete, alle attività di reinstradamento del traffico per Wind e per tutti gli Operatori ad oggi presenti”*;
- Telecom Italia ha confermato il limitato adeguamento delle dotazioni di rete, affermando di poter disporre utilmente dei necessari impianti di rete solamente in 4 aree *gateway* delle 16 previste dalla delibera n. 128/11/CIR (*“disponibili gli impianti con dimensionamento sufficiente per supportare da subito il totale del traffico Wind solo sulle AG: 6, 7, 9, 16”*). In considerazione di ciò, Telecom Italia ha sostenuto che *“il piano proposto da Wind sia inapplicabile non solo per il traffico bilaterale (diretto+reverse), ma anche per il solo traffico instradato da Wind (diretto) non avendo ancora provveduto al completamento della propria rete che avverrà, come detto, entro il 2015”*;

40. Fatte salve ulteriori interlocuzioni non risolutive, le negoziazioni del contratto di interconnessione IP (iniziate a dicembre 2011) sono, a data di presentazione dell’istanza, rimaste bloccate sulle seguenti due ulteriori clausole richieste da Telecom:

- (i) la fissazione del prezzo del servizio di raccolta da rete fissa Wind verso NNG di Telecom Italia ad un livello economico legato al prezzo stabilito *ex ante* dall’Autorità per il corrispondente servizio fornito da Telecom Italia,

- (ii) l'introduzione di un'ulteriore prestazione, fornita dai "moduli *Call Admission Control*_(moduli CAC)", svolta dai *Border Gateway* (o SBC), con la quale limitare il numero di sessioni contemporaneamente attive verso l'operatore interconnesso (ogni modulo gestisce 32 chiamate contemporanee e 736 BHCA). A fronte di tale prestazione Wind avrebbe dovuto versare dei canoni mensili in aggiunta a quelli già previsti per i kit di interconnessione.

La sottoscrizione del contratto comprendente le suddette clausole è stata posta come condizione vincolante per il successivo acquisto dei kit di interconnessione da parte di Wind e, quindi, per la prosecuzione dell'*iter* di migrazione. A quanto sopra si aggiunge la necessità di concordare il *piano di migrazione*.

Tempistiche svolgimento delle prove in laboratorio e in campo

41. **Prove di laboratorio (PVV).** In data 20 dicembre 2012 le parti hanno perfezionato uno specifico accordo che prevedeva che "*la durata di svolgimento delle prove è al massimo di 8 settimane (2,5 mesi), a partire dalla data di inizio delle stesse*". Una prima fase di queste prove si è conclusa a fine febbraio 2013, con l'individuazione di alcuni malfunzionamenti da risolvere, compresi quelli relativi alla funzionalità *fax* (su cui si tornerà in seguito). Wind ha risolto le criticità di propria spettanza in tempi rapidi. Telecom Italia ha comunicato che i malfunzionamenti a proprio carico non potevano essere risolti prima di fine giugno 2013, con un ritardo di almeno 4 mesi rispetto a quanto previsto dalle parti nel citato accordo del 20 dicembre 2012.
42. **Prove in rete (PQR).** Lo svolgimento delle PQR è stato disciplinato in uno specifico accordo concluso il 20 febbraio 2013. Esso prevedeva, tra l'altro, di "*svolgere le PQR in campo a far data dal 4 marzo 2013, per una durata complessiva di 4 settimane, solo in caso di esito positivo dei suddetti [studi di fattibilità] e previa realizzazione dei due kit sopra individuati*". Nel corso della citata riunione del 20 marzo 2013 Telecom Italia richiedeva almeno 7-8 settimane per lo svolgimento delle PQR, ossia di un tempo doppio rispetto a quanto concordato. La consegna dei due *kit* di interconnessione richiesti da Wind per le prove avveniva tra il 9 ed il 19 aprile 2013. Come per le prove in laboratorio, anche i *test* in campo non possono dirsi conclusi (alla data di presentazione dell'istanza) a causa della mancata risoluzione delle anomalie sulla funzionalità *fax* la cui responsabilità è attribuita da Wind a Telecom.

Anomalia sulla funzionalità fax T.38

43. Le prove in laboratorio e i *test* in campo al momento della presentazione dell'istanza non erano stati completati a causa del persistere di alcune anomalie relative

all'implementazione della funzionalità fax T.38 della specifica tecnica ST-769 rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico. L'anomalia riguarda la gestione del *fall back* con *doppia linea M* nel caso di instaurazione di una chiamata fax T.38.

44. Le anomalie in questione erano emerse già all'inizio del 2013 e, nel corso della riunione del 31 gennaio 2013, Telecom Italia aveva comunicato il rilascio della funzionalità fax T.38 entro la prima metà di marzo 2013. Il 16 aprile 2013 sono stati avviati i *test* relativi alla nuova funzionalità, ma essi sono stati sospesi da Telecom Italia il 10 maggio 2013 a causa delle problematiche emerse.
45. Solo nel corso della riunione del 25 settembre 2013 Telecom Italia ha comunicato di aver pianificato per il 30 novembre 2013 il rilascio di alcuni sviluppi sui nodi di controllo della propria rete che dovrebbero assicurare la completa interoperabilità tra le rispettive reti fisse (anche rispetto al traffico fax). Tuttavia l'avvio dei *test* su questi sviluppi è stato tuttavia previsto non prima del 15 gennaio 2014, con una durata compresa tra 2 e 4 settimane.
46. Wind ritiene che i malfunzionamenti relativi alla funzionalità *fax* T.38, e quindi i relativi ritardi della migrazione causati da tale anomalia tecnica, siano addebitabili esclusivamente a Telecom Italia. Quest'ultima non si sarebbe adeguata al principio, condiviso dagli operatori e sancito al termine dei lavori del tavolo tecnico sull'interconnessione IP riunito, presso l'Autorità, nei giorni 2, 11 e 17 luglio 2012, secondo cui, con riferimento alla funzionalità *fax*, la rete ricevente è tenuta ad adattarsi al comportamento della rete originante¹⁴.

La problematica di interoperabilità si verifica nel caso di instaurazione di una comunicazione fax T.38 da parte di un cliente Wind con un cliente Telecom il cui terminale non gestisce lo *standard* T.38.

In tal caso le specifiche tecniche prevedono il *fall back* della comunicazione *fax* tramite lo *standard* di codifica numerica G.711. In fase di segnalazione, preventiva alla chiamata, Wind valorizza entrambe le informazioni, che servono alla rete ricevente, di dichiarazione del tipo di *media* trasmesso (cosiddette *linee m*): la *linea m* relativa alla voce e quella relativa al *fax*. All'atto dell'instaurazione della chiamata di un *fax* T.38 Wind valorizza ad un valore non nullo (a T.38) la *linea m* dati e valorizza la *linea m* relativa all'audio a 0 (linea che comunque è presente nello scenario a *doppia linea m*).

¹⁴ Il tavolo tecnico ha concordato la seguente soluzione: *i*) "INVITE": contiene di default una sola linea m (AUDIO); *ii*) "RE-INVITE": contiene una o due linee m (FAX, nel caso di una linea m, AUDIO + FAX, nel caso di 2 linee m); *iii*) la rete che riceve adatta, al GW, il formato SDP alle proprie esigenze (aggiunge o rimuove una "linea m").

Laddove il terminale ricevente non sia T.38 Wind riceve, all'interconnessione, una segnalazione di errore (488, 606, 415) per cui si attiva lo scenario di *fall back* che prevede che la comunicazione venga proseguita codificando il *fax* in G.711, come se fosse una comunicazione audio.

Pertanto la rete da cui origina (Wind) la chiamata pone a 0 la *linea m* precedentemente non nulla (T.38) e ad un valore non nullo la *linea m* audio (G.711). La linea T.38 deve, secondo Wind, essere posta a 0 e non può essere rimossa, sulla base di quanto previsto dalla normativa tecnica. La chiamata *fax* prosegue in G.711.

Il problema di interoperabilità si è presentato in quanto Telecom gestisce all'interno della propria rete una sola *linea m*. La logica posta in essere da Telecom si limita a tenere in considerazione solo la linea dati, disinteressandosi del contenuto della linea audio.

Wind, viceversa, ritiene che un operatore ricevente che abbia una gestione interna mono linea (come Telecom Italia) e che voglia adattarsi alla gestione di un operatore a due linee (T.38 e G.711) debba, per selezionare la linea corretta, necessariamente entrare nel merito del valore delle singole linee ricevute implementando la seguente logica:

1. **Chiamata fax T.38.** L'operatore di destinazione riceve due *linee m* e la *linea m dati* T.38 è diversa da 0. Allora considera la linea T.38 ed ignora la linea *m* G.711 → l'elaborazione prosegue veicolando al proprio interno la sola linea T.38 (non a 0); per cui si insatura correttamente una comunicazione fax T.38. Questo scenario non ha generato problemi in quanto Telecom in modo automatico gestisce la sola linea dati che, in questo caso, è quella corretta.
2. **Fall back a G.711.** L'operatore di destinazione riceve due linee e la *linea m dati* T.38 è uguale a 0. Allora considera la *linea m audio* G.711 e ignora la linea T.38. L'elaborazione prosegue veicolando al proprio interno la sola linea G.711 (non a 0). Questo è lo scenario che ha dato problemi in quanto Telecom automaticamente, senza entrare nel merito, seleziona la linea dati che, in questo caso, non ha contenuti significativi.

Wind chiarisce che Telecom Italia, nello sviluppo della propria soluzione di adattamento allo scenario doppia *linea m*, ha implementato la seguente logica, a suo avviso erranea:

- se *linea m* T.38 è presente, a prescindere dal suo valore, non nullo o nullo, allora veicola all'interno la linea T.38.

Con riferimento all'affermazione di Telecom Italia secondo cui il supporto per la fase di *fallback* della linea G.711 non è stato oggetto di discussione e di indicazioni neanche nell'ambito del tavolo tecnico dell'Autorità, Wind evidenzia che, all'atto dell'accettazione in sede AGCom della propria proposta di mediazione (quella secondo cui la rete ricevente si adatta al formato di quella di originazione), nessun operatore, inclusa Telecom Italia, ha mosso alcun rilievo o riserva.

Wind ritiene, inoltre, non veritiera l'affermazione di Telecom Italia secondo cui la sezione 8 del RFC3264¹⁵ (la quale prevede che se la sessione è instaurata con 2 *linee m* dalla rete di origine non possa poi essere modificata passando ad una sola *linea m*) non è stata oggetto di recepimento esplicito nella ST 769 v. 1. Al riguardo Wind evidenzia che tale norma tecnica risulta tra i riferimenti espliciti utilizzati nella ST 769 (tanto nel paragrafo 4 – sezione Riferimenti - quanto nel corpo della specifica stessa).

Wind replica poi all'affermazione di Telecom Italia secondo cui nello scenario di *fall back* G.711, successivamente al fallimento della sessione T.38, nella ST 769 v. 1 è previsto che viene avviata una sessione totalmente nuova, attraverso l'utilizzo di una sola *linea m* G.711 (e non due *linee m*). Wind evidenzia che il meccanismo di *fall back* non può in alcun modo essere inteso come instaurazione di una nuova sessione, bensì deve essere considerato come modifica di una sessione esistente. Wind evidenzia, infatti, che per poter aprire una nuova sessione occorrerebbe prima chiudere la sessione precedente, e ciò richiederebbe la ricezione di messaggi quali BYE oppure CANCEL. Nel caso del *fall back* non si ha lo scambio di questi messaggi bensì si ha una semplice richiesta di rinegoziazione della sessione. Tale rinegoziazione è eseguita mediante il messaggio RE-INVITE. A supporto della propria tesi Wind allega la Figura 1 (di seguito riportata) ripresa dalla versione 1.0 della specifica tecnica ISCTI 769 (figura 37).

Dalla Figura 1 si può osservare come, a partire dalla situazione in cui la chiamata è attiva in audio [riga RTP/RTCP (Audio G.711)], si genera un primo tentativo di modifica della sessione verso il T.38, attraverso l'utilizzo del messaggio RE-INVITE T.38. Successivamente, a fronte della ricezione del messaggio 488, viene avviato un nuovo tentativo di modifica della sessione, mediante il messaggio RE-INVITE G.711. Come si può osservare non viene mai chiusa la sessione e non ne viene mai aperta una nuova.

Chiarito il concetto per cui il *fall back* si realizza mediante rinegoziazione di una sessione esistente, alla luce del vincolo imposto dallo *standard* di dover sempre e comunque riproporre tutte le *linee m* – quella G.711 e quella T.38 – ne segue che, in

¹⁵ Request For Comments 3264 “*An Offer/Answer Model with the Session Description Protocol (SDP)*”.

caso di *fall back* al G.711, occorre porre la linea T.38 a 0 e la linea G.711 al valore non nullo.

Wind evidenzia infine che la richiesta economica avanzata da Telecom Italia con lettera del 9 gennaio 2014, pari a Euro [omissis], al fine di implementare la soluzione tecnica necessaria a superare l'anomalia sul fax T.38, ferma restando l'illegittimità della stessa, dimostra come l'intervento di adeguamento dei nodi fosse di piccola entità. Alla luce di questo dato Wind non comprende né può giustificare come possano essere stati necessari a Telecom Italia oltre 8 mesi per renderla disponibile.




Figura 1- Chiamata Fax T.38 con *fallback* a G.711

Sintesi delle condotte tenute da Telecom Italia nella visione di Wind

47. Ad avviso di Wind Telecom Italia:

- i. ha ritardato e ostacolato la negoziazione del contratto di interconnessione IP, fin dall'invio della sua prima bozza il 2 dicembre 2011, attraverso:
 - il rinvio, senza valide ragioni, di riunioni già fissate con Wind (ad esempio, quella del 6 febbraio 2013);

- l'opposizione di generici e indimostrati ostacoli "materiali" allo svolgimento di determinate attività tecniche (ad esempio le prove in laboratorio, più volte rimandate a causa della chiusura del *test plant* e di presunti problemi di gestione del personale);
 - la mera inerzia e il ritardo nella fornitura di chiarimenti o documenti il cui invio era stato concordato dalle parti in una determinata data, costringendo la stessa Wind a effettuare numerosi solleciti (ad esempio, quelli del 14 giugno 2012, 7 marzo 2013 e 5 aprile 2013);
 - imponendo in modo "unilaterale" un contratto di interconnessione IP che non includa anche il servizio di interconnessione IP "reverse" offerto da Wind;
- ii. ha respinto a priori e senza fornire giustificazioni il dettagliato piano di migrazione presentato da Wind (vedi, ad esempio, lettera del 18 marzo 2013);
 - iii. ha costantemente sostenuto l'impossibilità di effettuare la migrazione all'interconnessione IP in meno di 36 mesi (ad esempio, nella riunione del 20 marzo 2013), limitandosi a giustificare questa posizione sulla base di una proposta di delibera poi ritirata (delibera n. 349/12/CONS) e in ragione del proprio mancato adeguamento infrastrutturale;
 - iv. ha ingiustificatamente condizionato la stipula del contratto di interconnessione IP alla previsione di clausole palesemente contrarie al contesto regolamentare (imposizione del prezzo di raccolta da rete Wind legato alla terminazione regolamentata e previsione di canoni mensili aggiuntivi per remunerare le prestazioni dei cd. moduli CAC);
 - v. ha imposto la conclusione del contratto di interconnessione IP come condizione per la consegna a Wind dei kit di interconnessione (necessari allo svolgimento dei test) e per la prosecuzione dell'iter di migrazione;
 - vi. con riferimento alle cd. prove in laboratorio, ha prolungato fino al giugno 2013 la risoluzione delle anomalie a proprio carico (tranne la funzionalità fax che persiste tuttora), con un ritardo di almeno 4 mesi rispetto alle tempistiche concordate dalle parti;
 - vii. con riferimento ai cd. *test* in campo, a fronte del periodo di 4 settimane concordato tra le parti, ha consegnato a Wind i necessari kit di interconnessione quando il suddetto periodo era già trascorso e, inoltre, ha proceduto a completare le attività ad essa spettanti (tranne che per la funzionalità fax) in circa 8 settimane;

- viii. con riferimento alla funzionalità *fax* T.38, non ha risolto la relativa anomalia ad essa attribuibile e, solo nel settembre 2013, ha comunicato di aver previsto il rilascio di alcuni sviluppi per la completa interoperabilità tra le reti, ma secondo una tempistica che porterebbe a completare i necessari *test* non prima di febbraio 2014.

Dimensionamento dell'interconnessione e qualità del servizio

48. Wind evidenzia che sia nel corso delle negoziazioni intercorse tra le parti, sia durante le udienze del presente procedimento, Telecom Italia ha sostenuto che l'interconnessione IP sarà implementata adottando, con riferimento alla ridondanza, un dimensionamento in *load sharing* dei propri nodi al 50+21,4% + 50+21,4% (cioè verso ognuno dei due nodi di *Area Gateway* viene inoltrato il 50% del totale del traffico consegnato cui si aggiunge un 20% circa di capacità aggiuntiva da poter gestire in caso di guasto sull'altro nodo).

Inoltre l'architettura implementata da Telecom fa sì che ciascun nodo possa ricevere il traffico da un solo indirizzo IP configurato sulla rete da cui riceve il traffico. Ciò non consente a Wind di utilizzare la *spare capacity* disponibile in altri nodi di Telecom Italia acquistando il servizio di transito tra aree *gateway*.

Wind ritiene inaccettabile tale posizione atteso che, in caso di guasto o del fascio di interconnessione o di uno dei due nodi, il 30% circa del traffico andrebbe perso con gravi ripercussioni sulla qualità del servizio offerto ai clienti. Wind ritiene di aver diritto, alla luce della suddetta limitazione, a un dimensionamento in *load sharing* al 100%+100%. A tale proposito Wind evidenzia che la stessa Autorità ha già stabilito, con la delibera n. 128/11/CIR, che il modello di interconnessione IP debba replicare le stesse garanzie di qualità del servizio e di tutela dell'utenza dell'attuale interconnessione TDM¹⁶.

A tale riguardo Wind rappresenta che la propria interconnessione alla rete TDM, effettuata su tutti i nodi SGU e SGT ([omissis] coppie), fornisce ampie garanzie di affidabilità atteso che in caso di guasto su un nodo SGU il relativo traffico potrà essere instradato sul corrispondente SGT o verso SGT di AGW diverse da quella di pertinenza del flusso SGU guasto.

¹⁶ L'attuale rete TDM di Telecom Italia è formata da 33 Aree Gateway ("GTW"), ciascuna dotata di un doppio SGT a cui afferiscono varie centrali (SGU), ciascuna delle quali gestisce le chiamate verso i singoli distretti. Ciascun SGT ha sotto di sé più SGU. Gli SGU totali ad oggi sono 608 (a fronte degli originari 627).

Wind rappresenta che, date le dimensioni del traffico scambiato con la rete di Telecom, ad un'ora di guasto corrisponde la perdita di [omissis] minuti medi per ciascun SGU¹⁷. Viceversa, in caso di guasto su un nodo IP (AGW), considerando i volumi di traffico ad oggi gestiti e pari a [omissis] di minuti/anno di terminazione e di raccolta su rete Telecom Italia, si avrebbe la perdita di [omissis] minuti di traffico per ogni ora di *fault*, cioè di un ordine di grandezza superiore.

Wind inoltre evidenzia che ogni valutazione sulla probabilità di perdita (quali quelle proposte da Telecom) non risulta affidabile atteso che non esistono statistiche utilizzabili in tal senso.

Tempistiche della migrazione tecnica e amministrativa

49. Wind evidenzia che l'interconnessione IP poteva essere implementata e la migrazione del traffico avviata al più tardi a partire dal 1 luglio 2013 in quanto entro tale data aveva (già da tempo) risolto le anomalie tecniche a proprio carico ed era pronta per il passaggio all'interconnessione IP. Wind evidenzia invece come, anche dopo il 1 luglio 2013, Telecom Italia:

- ha continuato a rifiutarsi di sottoscrivere il contratto di interconnessione IP volendo imporre l'applicazione di due clausole a proprio avviso contrarie al contesto regolamentare (imposizione di un determinato prezzo di raccolta da rete Wind e previsione di canoni mensili aggiuntivi per remunerare le prestazioni dei moduli CAC);
- non ha risolto le anomalie tecniche ad essa attribuibili, soprattutto quella relativa al T.38;
- non ha voluto concordare la pianificazione per l'apertura dell'interconnessione IP e per la relativa migrazione del traffico.

Wind evidenzia quindi che, a partire dal 1 luglio 2013, la migrazione verso l'interconnessione IP poteva essere interamente portata a termine entro 4 mesi (entro il 31 ottobre 2013). Quindi da novembre 2013 Wind avrebbe potuto beneficiare interamente dei minori costi di interconnessione. Wind ritiene che il mancato avvio della migrazione tecnica a luglio 2013 (e completamento entro ottobre 2013) sia imputabile esclusivamente a Telecom Italia, e che pertanto l'Autorità dovrebbe:

- in primo luogo ordinare a Telecom Italia di completare la migrazione del traffico entro 4 mesi,
- in secondo luogo ordinare l'applicazione della migrazione amministrativa secondo un *decalage* che, partendo da luglio 2013, giunga alla completa

¹⁷ Traffico diretto + raccolta pari a [omissis] di minuti/anno 365 giorni/24 ore /606 SGU.

applicazione delle condizioni economiche dell'interconnessione IP a ottobre 2013.

Al riguardo, Wind propone un modello di migrazione amministrativa in 4 mesi secondo un *decalage* lineare, nel quale cioè venga simulata una migrazione del traffico del 25% per mese, così da raggiungere la completa migrazione amministrativa a ottobre 2013.

La richiesta di Wind circa la migrazione amministrativa si sostanzia quindi in una restituzione di circa € [omissis] sui costi addebitati nel 2013 ed uno storno totale per i costi addebitati successivamente (da gennaio 2014 in avanti).

Maggiori costi sostenuti a causa dei ritardi

50. A causa della mancata implementazione dell'interconnessione IP e della relativa migrazione del traffico, Wind sostiene di essere costretta ad utilizzare e remunerare circa [omissis] porte di interconnessione TDM (a fronte di un numero di porte *ethernet*/IP a 1 Gbps pari al massimo a 32) e circa [omissis] fasci trasmissivi di interconnessione verso gli SGU di TI (a fronte della fibra già posata per interconnettersi ai 32 nodi IP)¹⁸. Essendo Wind co-locata nei nodi afferenti alle 16 AGW, passerebbe da [omissis] flussi a 2 Mbps di IC TDM a 0 flussi di interconnessione (avrebbe necessità, al più, solo di 32 raccordi interni di centrale).
51. Wind fa, inoltre, riferimento ai costi sostenuti, al proprio interno, per predisporre all'interconnessione IP e che rimangono, allo stato, non compensati dai minori costi esterni (cioè quelli sostenuti verso Telecom) e dall'ammortamento a seguito del mancato utilizzo. Wind ha inoltre evidenziato che allo stato attuale è costretta a gestire e mantenere sia la vecchia rete TDM che la nuova IP con ulteriore aggravio dei propri costi interni.
52. Dalle suddette considerazioni deriva che la condotta di Telecom avrebbe comportato sia maggiori oneri economici gravanti sulla stessa Wind oltre ad una riduzione dell'efficienza e della capacità competitiva di Wind (considerato che i suddetti minori costi potrebbero costituire una importante leva concorrenziale nella fornitura dei servizi di rete fissa al dettaglio, come peraltro più volte riconosciuto dall'Autorità).
53. Wind ha stimato maggiori costi, conseguenti alla mancata migrazione all'IC-IP, dell'ordine di [omissis] €/mese.

¹⁸ La conversione dei [omissis] kit TDM in kit *ethernet* su 16 AGW comporterebbe, in media, l'utilizzo di circa [omissis] kit a 2 Mbps "equivalenti" per AGW, a cui corrisponderebbe un potenziale picco di [omissis] * 32 sessioni telefoniche in contemporanea per AGW.

Conclusioni di Wind

54. Wind ritiene, in primo luogo che sussistano gli estremi per la concessione di una misura cautelare. Ritiene infatti che sussista il pregiudizio concorrenziale¹⁹ ed economico che giustifichino un danno di eccezionale gravità. Ritiene inoltre di aver ampiamente dimostrato la sussistenza del *fumus* e che la presente fattispecie ha ad oggetto un rifiuto di interconnessione che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del *Regolamento*, rappresenta di per sé una circostanza rilevante per la concessione di adeguate misure cautelari.
55. Wind, richiamando quanto già indicato nella propria istanza, chiede quindi all'Autorità di ordinare a Telecom di porre in essere le attività che sinora si è rifiutata di svolgere oltre a versare a Wind i maggiori costi sopra quantificati. Specificamente chiede che venga imposto a Telecom di:
- Sottoscrivere il contratto di interconnessione IP bilaterale (visto che l'interconnessione IP è prevista per l'intero traffico di interconnessione e non solo per quello di terminazione su rete Telecom);
 - Rimuovere le anomalie tecniche ad essa imputabili e non ancora risolte (interlavoro del protocollo per la comunicazione via Fax tra le rispettive reti) ed effettuare l'ultima fase dei *test* in tempi coerenti con le tempistiche stabilite dall'Autorità;
 - Avviare la migrazione all'interconnessione IP sulla base di una pianificazione coerente con le tempistiche stabilite dall'Autorità; chiede di migrare in 4 mesi a partire dal completamento dei *test* dello standard T.38 (secondo Telecom tale *test* si concluderà a metà febbraio 2014, quindi 4 mesi a decorrere da tale data);
 - Ordinare, a livello amministrativo, l'immediata applicazione delle condizioni economiche previste per la fornitura del servizio di interconnessione IP.
 - Wind chiede la migrazione amministrativa (su 16 AGW) a partire dalla data in cui tale migrazione sarebbe dovuta essere completa, ai sensi di quanto previsto (9 mesi) dalla delibera n. 128/11/CIR (quindi dal 1 luglio 2013, essendo stato richiesto l'avvio dei test da novembre 2012, con termine ad ottobre 2013).

3.2 Telecom Italia

¹⁹ Significativa riduzione in termini di efficienza e capacità competitiva, dal momento che i minori costi che Wind sosterebbe grazie all'interconnessione IP potrebbero costituire una importante leva concorrenziale nella fornitura dei servizi di rete fissa al dettaglio.

56. Telecom richiama brevemente le censure mosse da Wind:

- Wind ritiene che il vigente contesto regolamentare in materia di interconnessione IP (delibere nn. 11/06/CIR, 179/10/CONS, 229/11/CONS, 128/11/CONS, 356/13/CONS, artt. 41 e 42 del CCE) imponga a Telecom l'obbligo di fornire servizi di raccolta e terminazione anche in tecnologia IP, laddove richiesto da un operatore.
- Wind ritiene inoltre che la condotta di Telecom sia stata finalizzata a ritardare la realizzazione dell'interconnessione IP e la migrazione del traffico sulla tale nuova tecnologia.
- Wind ritiene incoerente la posizione di Telecom Italia sia rispetto al percorso di migrazione fissato dall'Autorità sia rispetto a quanto dalla stessa riportato nelle OR 2013 e 2014.
- Wind ritiene che la mancata migrazione del proprio traffico telefonico dalla tecnologia TDM all'IP, a causa delle presunte condotte dilatorie di Telecom, le ha impedito di fruire dei minori costi conseguenti alla riduzione del numero di nodi e dei kit di interconnessione.

Sugli obblighi regolamentari

57. Telecom concorda sul fatto che l'obbligo di fornire il servizio di interconnessione IP è stato stabilito con la delibera n. 11/06/CIR e successivamente confermato dalla delibera n. 179/10/CONS.

La delibera n. 229/11/CONS, al fine di incentivare il passaggio alla più efficiente tecnologia IP, fissava tariffe di terminazione TDM simmetriche già dal 2012. Dal 2013 le uniche tariffe regolamentate sarebbero state quelle IP.

La delibera n. 128/11/CIR, conseguentemente, ha definito le specifiche tecniche della IC-IP e ha delineato un percorso di migrazione all'IP entro il 2012.

Il lavoro di definizione delle specifiche tecniche (specifica n. 769) veniva completato nel mese di novembre 2012 (con pubblicazione nel gennaio 2013).

58. Tuttavia, con sentenza n. 932/2013 del 25 gennaio 2013, il Consiglio di Stato ha annullato i commi 1 e 4 dell'art. 4 della delibera 229/11/CONS (comma 1 - decorrenza simmetria per la tecnologia TDM a livello SGU a partire dal giorno 1/1/2012, comma 4 - nella parte in cui recita "*A partire dal 1/1/2013 Telecom Italia e gli altri operatori notificati offrono interconnessione solo a commutazione di pacchetto e, in ogni caso, le tariffe di interconnessione regolate dall'Autorità riguarderanno soltanto i servizi offerti in tecnologia a commutazione di pacchetto – interconnessione IP*"). Il contenuto di tale sentenza è stato recepito dall'Autorità nella delibera n. 333/13/CONS.

59. Ciò posto, Telecom ritiene che dall'annullamento dei succitati commi della delibera n. 229/11/CONS – con riferimento non solo al raggiungimento della simmetria tariffaria fra Telecom e gli operatori alternativi, ma anche alla prevista decorrenza dell'interconnessione esclusivamente in modalità IP dal 1 gennaio 2013 – derivi anche il superamento di quanto previsto al comma 3 dello stesso articolo 4 della delibera n. 229/11/CONS, il quale prevede che le regole di migrazione verso l'interconnessione IP sono stabilite entro il 30 ottobre 2011.
60. Questo comporta inevitabilmente che anche l'originaria previsione (più volte invocata da Wind) circa l'osservanza del tempo massimo di migrazione, di cui alla delibera n. 128/11/CIR (pari cioè a 9 mesi), abbia subito una implicita rimodulazione, in quanto recante misure dichiaratamente attuative della delibera n. 229/11/CONS, annullata anche con riferimento alle tempistiche di implementazione della completa migrazione verso l'interconnessione IP, entro un termine ritenuto inattuabile dal giudice amministrativo.
61. Permane, secondo Telecom, il solo l'obbligo di negoziare in buona fede le modalità di migrazione all'interconnessione IP sulla base di richieste ragionevoli, tenuto conto delle risorse di rete necessarie.

Sulle negoziazioni del contratto di Interconnessione IP

62. Telecom in primo luogo fa presente di aver negoziato il contratto d'interconnessione in ottemperanza a quanto previsto dalle delibere nn. 11/06/CIR e 179/10/CONS con tutti gli operatori che ne hanno fatto richiesta, sulla base di quanto riportato nella propria OR.
63. Telecom inoltre dichiara di non aver mai adottato comportamenti estranei ai normali principi di correttezza e buona fede nella negoziazione del contratto di interconnessione IP, come viceversa sostenuto nell'istanza avversaria in relazione ai presunti ritardi e rifiuti opposti da Telecom.
64. Nello specifico a novembre 2011, a valle della pubblicazione della delibera 128/11/CIR, Wind ha inviato la prima richiesta di avvio delle negoziazioni per l'interconnessione IP. Telecom ha risposto il 2 dicembre 2011 inviando copia dell'accordo di qualificazione e fornitura del servizio di interconnessione IP, che Wind tra l'altro non ha accettato richiedendo successivamente a TI il contratto disciplinante solo la qualificazione in *test plant*. Telecom evidenzia, che parallelamente alle attività di negoziazione del contratto in questione, veniva avviato dal Ministero il tavolo di definizione delle Specifiche Tecniche di interconnessione IP (da cui scaturiva la specifica ST 769). Pertanto, la soluzione proposta nel

succitata accordo d'interconnessione (del 2 dicembre 2011) prevedeva esclusivamente le tecnologie/prestazioni al momento disponibili sulla rete di Telecom. Dalla richiesta di negoziazione succitata (novembre 2011) sino a luglio 2012 (chiusura del tavolo tecnico sulle specifiche tecniche di IC-IP da parte dell'Agcom), si sono succedute una serie di interlocuzioni che, difatti, hanno messo in evidenza una differente architettura di implementazione del servizio VoIP e dell'interconnessione IP nelle due reti: un'architettura basata su SLB (*Session Load Balancer*) per Wind e su SBC (*Session Border Controller*) per Telecom. Tale diversità, formalizzata da Wind il 20 luglio 2012, ha comportato per Telecom la necessità di approfondimenti e sviluppi sulla propria rete al fine di definire le modalità per rendere interoperabile il servizio VoIP tra le due reti. Tale attività si è conclusa con la redazione di un documento di specifica tecnica da parte di Telecom in data 19 ottobre 2012. Nel frattempo il tavolo ministeriale, in precedenza citato, nel novembre 2012 ha approvato la ST 769; conseguentemente Telecom, a metà dicembre 2012, ha inviato all'istante un nuovo contratto in linea con la nuova normativa tecnica. A partire da tale data le numerose deroghe richieste da Wind al contratto *standard* proposto da Telecom hanno comportato la necessità di più incontri tra le parti che si sono susseguiti per ben 7 mesi (come agevolmente dimostrabile dallo scambio di *e-mail* intercorso tra Telecom e Wind).

65. Quanto sopra ricapitolato evidenzia la buona fede negoziale di Telecom la quale non soltanto non ha opposto alcun rifiuto, come dichiarato da parte avversaria, ma ha altresì studiato specifiche soluzioni *ad hoc* per il caso di specie, soluzioni poi superate dalle pubblicate specifiche tecniche del Ministero.
66. Riguardo all'interconnessione *reverse* Telecom chiarisce che Wind, differentemente da altri OLO, stipula un contratto unico per l'interconnessione diretta e *reverse*, generando maggiori inefficienze nel processo di raggiungimento di un accordo rispetto a due contratti distinti.
67. Per quanto concerne, invece, la persistente volontà da parte di Telecom di imporre clausole ulteriori all'interno dello schema contrattuale (la fissazione del prezzo di raccolta da rete fissa Wind verso NNG di TI e l'introduzione di una ulteriore prestazione di chiamata quale "moduli *Call Admission Control*") TI ritiene che gli aspetti in questione, di carattere economico, fanno parte integrante di un accordo contrattuale. A dimostrazione di ciò, Telecom rappresenta che la negoziazione sui punti di divergenza (la fissazione del prezzo di raccolta da rete fissa Wind verso NNG di Telecom e l'introduzione dei "moduli *Call Admission Control*") si è conclusa come segue:
 - si è stabilito un prezzo del servizio di raccolta verso NNG di TI pari a [omissis] il prezzo del servizio di raccolta IP regolamentato di Telecom Italia, confermando nei fatti la bontà della iniziale posizione tenuta da quest'ultima al

tavolo contrattuale.

- Wind ha convenuto con il fatto che la prestazione di chiamata “moduli *Call Admission Control*” sia essenziale per la corretta gestione del traffico in rete. Con riguardo al pagamento degli stessi, le due società faranno riferimento alle successive decisioni dell’Agcom. Quanto detto avvalorata la tesi di Telecom sul punto in cui ritiene che il requisito suddetto faccia parte integrante del contratto in questione.

Alla luce di quanto sopra Telecom ribadisce di non aver tenuto alcun comportamento vessatorio (e/o dilatorio) nella negoziazione del contratto.

Sui ritardi nello svolgimento delle prove in laboratorio e in campo

68. Telecom Italia ritiene di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente. Nello specifico, Telecom Italia – alla luce sia delle disposizioni dell’Autorità sia di quelle definite nell’ambito del tavolo ministeriale (ST 769) – ha pubblicato la procedura di migrazione del traffico voce su interconnessione IP al paragrafo 6 del documento “Manuale delle procedure 2014 per i servizi di raccolta terminazione e transito”. La suddetta procedura prevede che, superata una fase di verifica e validazione dell’interfaccia (PVV) e una fase di prova di qualificazione in rete (PQR), si avvii una fase di effettiva migrazione del traffico.
69. Ne consegue, riguardo all’esigenza di migrare l’intero traffico (diretto+reverse) entro agosto 2013, che tale attività poteva avvenire solo a seguito della conclusione, con esito positivo, delle PVV e PQR (prove concluse solo di recente). Telecom ritiene, inoltre, che la percentuale di traffico migrata in ciascun anno deve rispettare le indicazioni dell’Autorità di cui alla delibera n. 349/12/CONS (33%), peraltro confermate nella delibera n. 668/13/CONS pur se limitatamente alla definizione delle tariffe di interconnessione.

Sui tempi di migrazione tecnica

70. Telecom chiarisce che le proprie funzioni operative sono organizzate su 4 strutture territoriali (NE, NO, CE, SUD) ed una centralizzata. Lo svolgimento delle attività operative per la migrazione del traffico di un’*Area Gateway* richiedono un tempo massimo di circa 8-10 settimane ed è suddiviso in una prima fase propedeutica ed una successiva fase di migrazione effettiva.
71. Tenendo conto della complessità delle attività connesse alla migrazione del traffico nonché dell’organizzazione territoriale delle strutture operative di TI (4 strutture dislocate sul territorio nazionale), possono essere gestite contemporaneamente ed in

maniera indipendente l'una dall'altra (quindi in parallelo) le attività di 4 AGW IP, parallelizzabili su territori differenti.

Sulla interoperabilità della comunicazione FAX nel caso di fall back a G.711

72. Wind ritiene che Telecom non abbia correttamente attuato la specifica tecnica definita dal Ministero sulla base delle indicazioni dell'Agcom oltre che quanto previsto dallo standard IETF RFC 3264 (capitolo 8), richiamato in tale specifica. Il citato *standard* prevede che se un operatore utilizza due *linee m* (come fa Wind), deve continuare ad usarle per tutto il prosieguo della chiamata anche in caso di *fall back*. Ne consegue il seguente scenario di chiamata:

- Wind invia il primo INVITE valorizzando sia la *m line dati* (a T38) sia la *m line audio* (G.711 o 0).
- In caso di *fall back* (conseguente a un messaggio di errore dalla rete ricevente) Wind valorizza la *m line dati* a 0 e la *m line audio* non a zero (G.711). L'operatore cui la chiamata è consegnata, visto il valore 0 della linea dati, gestisce il traffico sulla linea audio.

Secondo Wind Telecom ha implementato un protocollo non corretto assumendo che, in caso di *fall back*, Wind potesse fornire solo la linea dati valorizzata in G.711, andando TI a gestire il traffico sulla linea dati di Wind. Telecom, secondo Wind, avrebbe quindi dovuto implementare la seguente logica:

- Se *m line T38* è diversa da 0 allora tieni *m line T38* e rimuovi *m line audio*,
- Se *m line T38* è uguale a 0 allora tieni *m line audio* e rimuovi *m line T38*

Wind richiama che, in esito alle riunioni del tavolo tecnico AGCOM sull'interconnessione IP del 2, 11 e 17 luglio 2012, si è concordato di porre in carico all'operatore ricevente l'onere di adeguamento al comportamento dell'operatore che consegna la chiamata, al fine di garantire la corretta interoperabilità tra le reti.

73. Telecom, a tale riguardo, conferma che la chiamata fax con Wind non andava a buon fine (quindi l'instaurazione si interrompeva con errore) in quanto la propria rete si aspettava l'informazione della sola *linea m* dati codificata in G.711, unica informazione utilizzabile in caso di *fallback* G.711.

74. Secondo Telecom, inoltre, la sez. 8 della RFC3264, che secondo Wind definisce come va gestito lo scenario di *fall back*, non è stata oggetto di recepimento esplicito nella ST 769 v. 1, né discussa nel tavolo tecnico Agcom. Pertanto, la gestione

richiesta da Wind richiede una revisione della ST-769 che recepisca le varie opzioni presenti nella sez. 8 del RFC 3264. Telecom a tale riguardo ricorda di aver proposto in sede MiSE/ISCOM di chiarire, tra i vari temi emersi in campo, in una revisione della ST-769 anche tale problematica, e che Wind si è opposta. Quindi, partendo dal presupposto che non vi sono indicazioni normative univoche a livello nazionale tra le varie opzioni e procedure possibili in caso di *fall back*, Telecom ritiene che il caso in oggetto debba essere ricondotto allo scenario di fallimento della sessione T.38 (infatti è ricevuta la causa di fallimento 488 della sessione in corso di instaurazione) che, quindi, comporta l'instaurazione di una nuova sessione G.711, come previsto nella ST 769 v. 1. Wind ha, secondo Telecom, erroneamente applicato la sez. 8, che si riferisce alla modifica dei media di una sessione in corso per iniziativa di una delle due parti coinvolte e non a seguito del fallimento dell'instaurazione di una sessione.

75. Ciò nonostante Telecom, seppur ritenendo erronea la scelta di Wind, ha comunque provveduto a farsi carico di una "personalizzazione" delle proprie piattaforme, addebitandone il relativo costo a Wind. Telecom ritiene che i costi relativi alle personalizzazioni ed adattamenti della propria piattaforme di rete rispetto a prestazioni e funzionalità non presenti nella normativa tecnica ST 769 v. 1 debbano essere addebitati all'operatore richiedente.

Sulla ridondanza all'interconnessione e il dimensionamento

76. Telecom evidenzia che in fase di definizione dei piani impiantistici necessari alla migrazione effettiva del traffico, Wind ha richiesto una protezione del suo traffico superiore a quella *standard* offerta da Telecom Italia (due *link* al 70% circa del traffico), ovvero una ridondanza del 100% (due *link* al 100% del traffico). A tale riguardo Telecom richiama i propri criteri di dimensionamento.
77. Telecom Italia rappresenta che il dimensionamento delle risorse di interconnessione deve tener conto del *Traffico telefonico di Picco* inteso come il valore di traffico che può essere superato al massimo per 2 ore/mese nel mese di massimo traffico²⁰ in condizioni di traffico stazionario. Telecom aggiunge che il traffico osservato su un fascio telefonico risulta inferiore al 70% del *Traffico di Picco di riferimento* per una percentuale di tempo prossima al 90%.
78. Dal momento che il criterio di dimensionamento adottato, con rendimento massimo pari a 0,7 e instradamento in *Load Sharing* al 50% su due direttrici distinte (invio

²⁰ Negli ultimi anni il rapporto tra traffico di picco e traffico medio sulla rete Telecom si è assestato, in media, attorno ad un valore pari a 2.875 (fattore di picco del traffico).

del 50% del traffico su ogni direttrice con 30% circa di *spare capacity*²¹) consente, appunto, di trasportare il 71,4% del traffico di picco dell'intera *Area Gateway* in caso di indisponibilità di una delle due direttrici, se ne conclude che, nel 90% dei casi, anche l'indisponibilità di una delle due direttrici viene assorbita con perdite trascurabili. Telecom stima una probabilità di blocco delle chiamate nell'ora di punta inferiore a 1% in caso di disponibilità di una delle due direttrici.

79. In conclusione Telecom ritiene che le proprie regole di dimensionamento del traffico sulla rete IP siano adeguate a garantire sulla propria rete una protezione del traffico in linea con le prestazioni fornite dall'attuale rete TDM/ISUP. A tale riguardo Telecom ritiene di essere in linea con quanto disposto dalla delibera n. 128/11/CIR, laddove all'articolo 2, comma 3 prevede che all'interno di ciascuna *Area Gateway VoIP* siano disponibili uno o, in via opzionale, due PdI funzionali alla raccolta/terminazione del traffico VoIP degli utenti finali nella stessa attestati. La possibilità di utilizzare due PdI distinti per ciascuna *Area Gateway (AG)* è un'opzione che consente di incrementare ulteriormente la robustezza dell'interconnessione, limitando il degrado della Qualità del Servizio (QoS). A tale proposito specifica che il proprio modello di interconnessione prevede:

- la disponibilità di due Punti di Interconnessione (PdI) geograficamente distinti, come richiesto dalla delibera n. 128/11/CIR (cfr. punto R.26 della delibera 128/11/CIR);
- in ciascun PdI tutti gli apparati di rete interessati sono ridondati, in modo da garantire la robustezza totale rispetto al guasto singolo²².

Tale livello di ridondanza garantisce un elevato grado di affidabilità per ciascun PdI della rete di Telecom Italia, sicuramente pari a quello garantito dai PdI presenti sulla rete TDM, in quanto:

- in nessun caso un guasto singolo all'interno dell'infrastruttura di TI può determinare il fuori servizio del PdI stesso,
- le piattaforme tecnologiche di TI sono di tipologia *Carrier Grade* con alti livelli di affidabilità che, poste nel contesto ulteriormente ridondato previsto dal *deployment* di TI, caratterizzano come scarsamente probabile la concomitanza di un doppio guasto e relativo fuori servizio di un PdI.

²¹ Il fascio porta il 50% del traffico dell'area con rendimento 0.7. A titolo di esempio, per 50 erlang di picco (stimati per ogni fascio) se ne predispongono $50/0.7=71,4$. La *spare capacity* è quindi $71,4-50=21,4$ circuiti. In % $21,4/71,4 = 29,97\%$.

²² il livello fisico all'interno della rete TI è ruotato su due router per ciascun PdI con networking duplicato,

il livello logico di ciascun PdI (interfaccia di segnalazione SIP) lato TI è terminato su una coppia SBC in alta affidabilità,

nel lato "core" TI (non direttamente visibile ad OLO) l'interfaccia di OLO è ripartita, da ciascun SBC, su una coppia di nodi di controllo posti in siti geografici differenti,

all'interno dei nodi di controllo si utilizza ulteriore ridondanza di attestazione su doppio modulo.

80. Telecom Italia ha definito il proprio piano d'investimento sulla base delle caratteristiche di dimensionamento suddette. Le risorse acquisite sono atte a garantire, entro fine 2014, la migrazione di una parte significativa del traffico di interconnessione, garantendo prestazioni in termini di affidabilità analoghe a quelle fornite dalla rete TDM così come richiesto dalla normativa in vigore. Telecom Italia si dice disponibile a incrementare la ridondanza di interconnessione a fronte del pagamento delle risorse aggiuntive necessarie. Ciò potrebbe, tuttavia, atteso che le risorse sono limitate, andare a discapito del traffico complessivo migrabile. A tale riguardo richiede indicazioni dell'Autorità. In assenza di queste Telecom s'impegna a migrare il traffico di interconnessione *pro quota* per Operatore e con il grado di protezione *standard* fornito dalla propria rete a tutti gli operatori che ne faranno richiesta.

Conclusioni di Telecom

81. Alla luce di quanto sopra, Telecom Italia chiede l'integrale rigetto delle istanze di controparte perché infondate in fatto e in diritto, come anche il rigetto della domanda cautelare posto che Wind non ha dimostrato la sussistenza né del *fumus*, né tanto meno del *periculum in mora* (ossia il rischio di subire un danno grave e al contempo irreparabile).

Telecom osserva, in primo luogo, che Wind stessa nelle proprie conclusioni, nel richiedere all'Autorità di accogliere le richieste contenute nella propria istanza, si riporta alle normative di cui Telecom chiede l'osservanza, e cioè le delibere nn. 11/06/CIR e 179/10/CONS.

Infatti, in base a tali delibere Telecom Italia è sì tenuta a negoziare l'interconnessione ed a porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione, ma senza che venga imposto un termine finale entro cui completare l'attività in questione. Ciò vale a maggior ragione se tale tempo non sia ragionevole e non tenga conto delle specificità delle reti di Telecom Italia e di Wind.

La migrazione, con particolare riferimento ai tempi, deve inoltre tenere conto di criteri di efficienza e ottimizzazione delle risorse economiche e di rete di Telecom Italia. Telecom Italia a tale proposito stima che il 24% del traffico totale di interconnessione (diretta + *reverse*) sia migrato entro la fine del 2013, il 45% entro la fine del 2014, l'85% nel 2015 per arrivare al 100% del traffico nel 2016.

Telecom, a tale proposito, fa presente che ogni SBC di interconnessione consente la gestione di 256*32 sessioni telefoniche in contemporanea. L'installazione degli SBC tali da gestire i 32 PdI (2 per ognuna delle 16 AGW) ha comportato per TI, ad oggi, un investimento di [omissis] euro.

Telecom Italia chiede che sia preso in considerazione lo sforzo compiuto durante il periodo riservato al tentativo di conciliazione in cui la stessa ha dichiarato la propria disponibilità a migrare l'intero traffico di Wind entro il mese di novembre 2014.

4. Valutazioni istruttorie

4.1 *Richiami normativi*

82. L'obbligo in capo agli operatori di fornire l'interconnessione IP è stato stabilito con la delibera n. 11/06/CIR²³. In particolare, l'Autorità ha affermato in tale delibera che *“ritiene opportuno, ai sensi dell'art. 49 del Codice, imporre agli operatori di interconnettere le rispettive reti anche con protocollo IP e concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie indispensabili per l'interoperabilità dei servizi offerti con tecnologia Voice over IP”* (par. 76). L'art. 8, comma 6, lettera a, della stessa delibera, infatti, stabilisce che *“Ai sensi degli art. 4 comma 3, art. 13, art. 41, art. 42 comma 3, art. 45 comma 2, art. 49 del Codice, gli operatori titolari dell'autorizzazione generale per la fornitura dei servizi di cui agli artt. 3 e 6 della presente delibera hanno l'obbligo:*

- a. di negoziare tra loro l'interconnessione nella modalità più efficiente sul piano tecnologico ed economico, ai fini della fornitura dei servizi di cui agli artt. 3 e 6 della presente delibera, consentendo la piena interoperabilità dei servizi offerti;*
- b. di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie indispensabili per l'interoperabilità dei servizi VoIP;*
- c. di utilizzare protocolli standard, ove praticabile sulla base di quanto stabilito ai sensi dell'art. 20 del Codice”.*

Ogni operatore è, pertanto, obbligato a negoziare l'interconnessione IP, fornendo accesso alle proprie interfacce e protocolli. Gli *standard* di interconnessione devono essere quelli definiti ai sensi dell'art. 20 del *Codice* (norme ITU, ETSI o specifiche tecniche nazionali). Con tale delibera si avviano i lavori del *Tavolo Tecnico* dell'Autorità sull'Interconnessione IP.

²³ Delibera recante *“Disposizioni regolamentari per la fornitura di servizi VoIP (Voice over Internet Protocol) e integrazione del piano nazionale di numerazione”*.

83. Nella successiva delibera n. 179/10/CONS²⁴ l’Autorità ha ribadito l’obbligo di fornire i servizi di raccolta e terminazione anche in tecnologia IP, anche anteriormente alla definizione degli *standard* condivisi tra operatori nell’ambito di un dedicato tavolo tecnico: *“Nelle more della conclusione del suddetto Tavolo tecnico²⁵, l’Autorità ritiene che sia necessario garantire comunque l’accesso a tale tipologia di interconnessione [in tecnologia IP] agli operatori interessati ed, al fine di garantire il principio di non discriminazione, considera appropriato imporre a TI l’obbligo di fornire tale servizio secondo le modalità tecniche attualmente impiegate sulla propria rete. Al fine di consentire a TI di recepire le risultanze del Tavolo tecnico, la pubblicazione delle condizioni tecniche ed economiche dei servizi di interconnessione in tecnologia IP dovrà avvenire a partire dall’Offerta di Riferimento (OIR) 2011”* (punto D5.18. Analogamente, cfr. par. 173).
84. La successiva delibera n. 229/11/CONS²⁶ non modifica il percorso regolamentare verso la migrazione IP avviato con le precedenti delibere laddove viene ribadita la finalità di *“incentivare il passaggio alla tecnologia di interconnessione più efficiente, con beneficio degli operatori, ed – in ultima istanza – degli utenti”*.
85. Con la delibera n. 128/11/CIR l’Autorità ha definito gli “obblighi di carattere generale, gli *standard* di riferimento e l’insieme minimo di funzionalità che ciascun operatore dovrà rendere disponibile per la fornitura dell’interconnessione VoIP a livello nazionale”. Le norme stabilite dall’Autorità sono indicate come *“vincolanti per ciascun operatore”* (art. 1, comma 8). La plausibile durata del periodo di migrazione si evince dai considerati della delibera n. 128/11/CIR. Tale periodo era stato stimato, considerato che le specifiche tecniche dovevano essere pronte a marzo 2012, in 9 mesi a partire da tale data (in modo da essere pronti nel 2013 per passare in IP). Tale indicazione temporale è stata ribadita dall’Autorità anche in sede di UPIM. Infatti, con riguardo alle tempistiche di migrazione all’interconnessione IP, l’Autorità ha precisato che *“gli operatori e Telecom Italia dovrebbero essere in grado, adoperandosi in modo diligente, di portare a termine il processo di migrazione entro il 2012”* (punto R50). L’Autorità ha specificato che *“Telecom dovrà adottare ogni misura (di carattere tecnico/organizzativo) affinché il processo di migrazione avvenga entro i tempi suddetti. Si ritiene quindi, a tale proposito, opportuna un’attività di monitoraggio nell’ambito della [Unità per il monitoraggio]”* (punto R51).

²⁴ Delibera recante *“Mercati dei servizi di raccolta e terminazione nella rete telefonica pubblica fissa (Mercati nn. 2 e 3 della raccomandazione della Commissione Europea n. 2007/879/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari”*.

²⁵ Tavolo tecnico *“Interventi regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura di servizi VoIP”*.

²⁶ Delibera recante *“Definizione dei prezzi per l’anno 2011 dei servizi di raccolta e transito distrettuale offerti da Telecom Italia e del servizio di terminazione su rete fissa offerto da tutti gli operatori notificati”*.

86. La medesima delibera prevede all'articolo 6 rubricato "Migrazione alla interconnessione IP" che:

A far data dall'adozione del provvedimento è avviato un periodo di migrazione durante il quale, laddove richiesto da una delle parti, possono coesistere, in ogni nodo, l'interconnessione IP e l'interconnessione TDM secondo le modalità e regole stabilite dalla normativa vigente. A far data dall'avvio del periodo di migrazione gli operatori avviano, collaborando diligentemente, le attività finalizzate al passaggio dall'interconnessione TDM all'interconnessione IP.

Viene pertanto richiamato un obbligo a negoziare l'interconnessione IP al fine di migrare entro il 2012 tenendo conto delle specifiche tecniche che sarebbe state definite entro marzo 2012.

87. La delibera citata all'articolo 7 "Disposizioni finali" prevede che:

1. Gli operatori definiscono entro 3 mesi dalla pubblicazione del provvedimento ed in coerenza con le disposizioni ivi contenute, le specifiche di dettaglio per l'interconnessione IP funzionali alla fornitura di servizi telefonici di base di cui al comma 7 dell'articolo 1. Gli operatori comunicano all'Autorità le specifiche concordate.

2. Telecom Italia e gli operatori notificati soggetti ad obblighi di trasparenza pubblicano entro il mese di ottobre 2012, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel provvedimento e in applicazione degli esiti del procedimento inerente al modello BU-LRIC di cui all'art. 4 della delibera n. 229/11/CONS, un'offerta di interconnessione IP, incluso una proposta inerente ad una specifica procedura di migrazione all'interconnessione IP, riportando le relative condizioni tecniche ed economiche.

3. L'offerta di interconnessione IP pubblicata da Telecom Italia, incluso la procedura di migrazione in essa contenuta, è approvata dall'Autorità in contraddittorio con gli operatori mediante uno specifico procedimento²⁷.

4. E' istituita un'Unità per il Monitoraggio (UPIM) per agevolare il processo di migrazione dall'interconnessione TDM all'interconnessione IP²⁸.

L'articolo 7, nella sostanza, conferma quanto sopra.

88. Con delibera n. 356/13/CONS (poi approvata con delibera n. 668/13/CONS) l'Autorità ha pubblicato lo schema di provvedimento relativo alla realizzazione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d'interconnessione

²⁷ Tenendo conto dei vigenti obblighi di controllo di prezzo inerenti le tariffe di interconnessione IP e di quanto previsto dal presente provvedimento in relazione agli oneri di migrazione dall'interconnessione TDM a IP.

²⁸ Detta Unità, convocata d'ufficio o su fondata istanza delle parti interessate, per il tramite di annuncio sul sito *web* dell'Autorità. L'Unità ha ad oggetto l'individuazione, in contraddittorio con le parti interessate, di soluzioni alle problematiche di carattere tecnico, procedurale ed economico connesse al processo di migrazione, nel rispetto della vigente normativa. Le soluzioni individuate potranno essere recepite a livello regolamentare, mediante gli atti formali che l'Autorità riterrà più opportuni.

su rete fissa per gli anni 2013-2015. In questa delibera l'Autorità ha ulteriormente ribadito il necessario rispetto delle modalità e delle tempistiche di migrazione all'interconnessione IP già stabilite nella delibera n. 128/11/CIR (mediamente 9 mesi, come chiarito anche dall'Autorità nell'ambito dell'UPIM) e che le percentuali annuali di migrazione sono finalizzate esclusivamente alla definizione del *glide path* di riduzione della tariffa di interconnessione e restano svincolate dalle percentuali di traffico effettivamente migrato: *“Le percentuali di migrazione del traffico dalla tecnologia TDM a quella IP sono finalizzate esclusivamente alla determinazione di una riduzione programmata dei prezzi. In fase attuativa, i reali processi di migrazione vanno gestiti per ciascun operatore secondo le tempistiche e le modalità di migrazione tecnica di cui alla delibera n. 128/11/CIR, successivamente attuata nell'OR di Telecom Italia”* (delibera n. 356/13/CONS, par. 120). La delibera n. 356/13/CONS, inoltre, ha posto una particolare enfasi sul rispetto dei principi di buona fede e ragionevolezza nella negoziazione delle modalità di migrazione all'interconnessione IP: *“Gli OLO e Telecom Italia negoziano in buona fede le modalità di migrazione sulla base di richieste comunque ragionevoli, tenuto conto delle risorse necessarie”* (delibera n. 356/13/CONS, par. 121). Nella delibera n. 356/13/CONS l'Autorità ha proposto l'applicazione di prezzi simmetrici tra Telecom Italia e OLO, sia per l'interconnessione TDM che IP, a partire dal 1 luglio 2013, giungendo alla tariffa efficiente di 0,043 euro/min dal 1 luglio 2015.

89. La delibera n. 668/13/CONS²⁹ (che ha confermato quanto già indicato nello schema di provvedimento di cui alla delibera n. 356/13/CONS), per quanto riguarda la migrazione all'interconnessione IP conferma, al paragrafo 6.4, punto 120, le tempistiche previste dalla delibera n. 128/11/CIR laddove precisa che *“Le percentuali di migrazione del traffico dalla tecnologia TDM a quella IP sono finalizzate esclusivamente alla determinazione di una riduzione programmata dei prezzi. In fase attuativa, i reali processi di migrazione vanno gestiti per ciascun operatore secondo le tempistiche e le modalità di migrazione tecnica di cui alla delibera n. 128/11/CIR, successivamente attuata nell'OR di Telecom Italia”*. La delibera di cui sopra, al paragrafo 6.14, punto V.31, indica che le tempistiche di migrazione variano in funzione del particolare operatore e che si prevede di migrare l'intero mercato entro il 1 luglio 2015. Lo stesso paragrafo indica che *“Pur avendo gli operatori tempi di migrazione differenti, l'Autorità ritiene comunque congruo prevedere una durata biennale per il completamento del processo di migrazione, quindi conferma l'entrata in vigore delle tariffe determinate dal modello al 1 luglio 2015”*. La stessa delibera di cui sopra, al paragrafo 6.17, punto V.40, introduce un modello di migrazione amministrativa ipotizzandone l'applicazione a partire dal 1 luglio 2015.

²⁹ Delibera recante *“Realizzazione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d'interconnessione su rete fissa per gli anni 2013-2015”*.

90. Quindi, con la delibera n. 668/13/CONS l’Autorità ha ribadito il necessario rispetto delle modalità e delle tempistiche di migrazione all’interconnessione IP già stabilite nella delibera n. 128/11/CIR e che le percentuali annuali di migrazione sono finalizzate esclusivamente alla definizione del *glide path* di riduzione delle tariffe di interconnessione e restano svincolate dalle percentuali di traffico effettivamente migrato.
91. Il paragrafo V.40 della stessa delibera succitata, in merito alla proposta di Fastweb di cui al punto O.42, ribadisce che l’oggetto del provvedimento è la definizione delle tariffe minutarie dei servizi d’interconnessione, di cui non fanno parte i costi dei relativi servizi accessori, quali i kit. Tuttavia, l’Autorità concorda sulla possibilità che l’asimmetria dell’architettura di rete tradizionale *possa disincentivare TI alla migrazione*.
92. Considerato che, in coerenza col modello adottato nel provvedimento, anche le transazioni economiche per la valorizzazione dei kit di interconnessione dovrebbero basarsi su architetture di rete simmetriche e che, in ogni caso, il numero massimo di punti di interconnessione da considerare dovrebbe tener conto del percorso di migrazione alla tecnologia IP di un operatore efficiente, *l’Autorità considera percorribile la strada della migrazione amministrativa anche nella valutazione del costo dei kit d’interconnessione*, attraverso una ponderazione tra le due tecnologie per la definizione del costo unitario delle porte. Si rimandano, pertanto, all’approvazione della prossima OR di TI e all’Unità Per il Monitoraggio dell’Interconnessione *le valutazioni sulla possibilità di definire il prezzo dei kit simulando la migrazione verso la tecnologia IP, con l’obiettivo di giungere al pagamento dei soli kit d’interconnessione IP a partire dal 1 luglio 2015 indipendentemente dal numero effettivamente acquistato*.
93. La sentenza n. 932/2013 il Consiglio di Stato ha annullato i commi 1 e 4 dell’articolo 4 della delibera n. 229/11/CONS recante “Definizione dei prezzi per l’anno 2011 dei servizi di raccolta e transito distrettuale offerti da Telecom Italia e del servizio di terminazione su rete fissa offerto da tutti gli operatori notificati”. La delibera n. 229/11/CONS all’articolo 4 “Disposizioni finali e processo di migrazione all’interconnessione IP” prevede che:
1. *Dal 1 gennaio 2012, in relazione al servizio in tecnologia TDM di raccolta e transito distrettuale offerti da Telecom Italia ed al servizio di terminazione su rete fissa offerto da tutti gli operatori notificati, la simmetria tariffaria per il servizio di terminazione in tecnologia TDM viene stabilita a livello SGU.*
 2. *I valori delle tariffe del comma precedente saranno definiti all’esito di un apposito procedimento, che si concluderà entro il corrente anno.*
 3. *Le regole di migrazione verso l’interconnessione IP sono stabilite entro il 30 ottobre 2011, mediante un procedimento basato sugli esiti del Tavolo tecnico su “Interventi regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità*

per la fornitura di servizi VoIP". Entro il corrente anno, inoltre, l'Autorità definirà il modello Bottom-Up per la valutazione dei costi incrementali di lungo periodo (BU-LRIC). La tariffa di terminazione IP sarà stabilita in maniera da garantire la piena simmetria tariffaria, come previsto dalla Raccomandazione sulle tariffe di terminazione.

4. A partire dall'anno 2012 le tariffe di interconnessione in modalità IP sono stabilite dall'Autorità sulla base del modello di cui al comma precedente. A partire dal 1 gennaio 2013 Telecom Italia e gli altri operatori notificati offrono interconnessione solo a commutazione di pacchetto e, in ogni caso, le tariffe di interconnessione regolate dall'Autorità riguarderanno soltanto i servizi offerti in tecnologia a commutazione di pacchetto (interconnessione IP).

Il comma 3 rimane pertanto in vigore. Non risulta pertanto impattato il percorso verso la migrazione all'IP.

94. *Manuale procedure OR 2013.* La durata del processo di migrazione per un generico operatore può oscillare (in base alla dimensione dell'operatore stesso) da un minimo di 8/9 mesi fino a 16/17 mesi; è una stima indicativa, valutata sulla base dell'esperienza maturata nel caso di attivazione di una nuova interconnessione TDM, non avendo ancora nei fatti un'esperienza diretta in merito ai processi di migrazione del traffico di interconnessione verso VoIP/IP. Tale stima presuppone l'esistenza di piani di migrazione tra operatori puntuali e sincronizzati, al fine di assicurare la continuità del servizio e potrebbe risentire di ritardi ed allungamenti qualora si riscontrassero ad esempio problemi tecnici o disaccordi di tipo contrattuale. La pianificazione operativa deve essere strettamente correlata all'effettiva capacità produttiva di Telecom Italia. Al fine di non generare incertezze e/o criticità operative, Telecom Italia implementerà un piano temporale di *deployment* della migrazione degli operatori verso l'interconnessione VoIP/IP in logica F.I.F.O.

95. *Manuale procedure OR 2014.* A quanto sopra riportato aggiunge quanto segue: alla data di pubblicazione dell'offerta relativa a tale anno, sulla base dell'andamento delle prove già effettuate e della capacità di rete implementata Telecom Italia prevede che la completa migrazione del traffico diretto (e *reverse*) di tutti gli operatori attualmente interconnessi con tecnologia *ISUP/TDM* potrà concludersi nel 2016.

96. In conclusione, quanto sopra riportato chiarisce che l'impianto regolamentare vigente si poggia sui seguenti principi cardine:

- l'IC-IP rappresenta una tecnologia efficiente che l'Autorità intende incentivare;
- sussiste l'obbligo di negoziare e fornire l'interconnessione IP sulla base degli *standard* tecnici definiti dall'Autorità e dal Ministero;

- sussiste l'obbligo di pubblicare un'offerta di riferimento di interconnessione IP;
- sussiste l'obbligo di consentire la migrazione da TDM ad IP in tempi ragionevoli, dell'ordine dei 9 mesi, ma comunque variabili da operatore ad operatore; da ciò, oltre che dal punto precedente, ne deriva anche un obbligo, per tutto il mercato ed in particolare per Telecom, di realizzare quegli investimenti necessari a fornire, laddove richiesto da un altro operatore autorizzato, interconnessione IP; senza questi investimenti è ovvio che tutto il quadro normativo citato perde di significato; Telecom stessa riporta un tempo di migrazione massima di 17 mesi nella propria OIR 2013;
- l'Autorità auspica che tutto il traffico nazionale sia migrato in IP entro il luglio 2015;
- il *glide path* delle tariffe di interconnessione IP è svincolato dalle tempistiche di migrazione che sono quelle indicate nella delibera n.128/11/CIR;
- l'Autorità ritiene plausibile l'utilizzo della *migrazione amministrativa* in caso di inerzia di Telecom Italia nel consentire la migrazione da TDM a IP richiesta da un operatore;
- Telecom stessa definisce, nell'OIR 2013 che dovrà essere approvata dall'Autorità, una tempistica di migrazione tra gli 8 ed i 17 mesi;
- gli *standard* per l'interconnessione sono quelli definiti dalla specifica tecnica ST-769 del Ministero;
- la qualità dei servizi VoIP su rete fissa deve rispettare i requisiti dei servizi TDM di tipo PATS; a tal fine occorre prevedere una ridondanza geografica predisponendo due nodi di interconnessione per ogni GW area;
- la fornitura dei servizi VoIP deve rispettare le previsioni del Piano di Numerazione e gli obblighi di portabilità.

97. In relazione al quadro regolamentare Wind, nel proprio *petitum*, chiede che l'Autorità

- iv. *Accerti e dichiarare la violazione da parte di TI degli artt. 4, 13, 41 e 42 del CCE e delle delibere nn. 11/06/CIR, 179/10/CONS e 128/11/CIR a causa del persistente rifiuto di fornire a Wind il servizio di interconnessione IP e di migrare il traffico sull'interconnessione IP nel rispetto degli obblighi e delle condizioni stabiliti dall'Autorità;*
- v. *Per l'effetto, ordini a TI di interrompere la propria articolata e unitaria strategia avente ad oggetto il persistente rifiuto di fornire a Wind il servizio di interconnessione IP e di migrare il traffico sull'interconnessione IP nel*

rispetto degli obblighi e delle condizioni stabilite dall'Autorità, adeguandosi immediatamente e integralmente alle indicazioni regolamentari stabilite dall'Autorità nelle delibere 11/06/CIR, 179/10/CONS e 128/11/CIR;

98. I fatti acquisiti nel procedimento non consentono di concludere che Telecom abbia rifiutato la negoziazione dell'interconnessione. Infatti la stessa ha condotto le negoziazioni contrattuali, i *test*, adeguandosi (fatto salvo quanto segue sul fax T.38) alle prescrizioni di cui alle delibere citate in termini di specifiche tecniche.
99. D'altra parte, tuttavia, Wind lamenta una condotta strategica di Telecom tesa a dilazionare artificialmente i tempi di migrazione a proprio vantaggio. Su questa questione, strettamente attinente alle tempistiche di migrazione, si rimanda alle sezioni seguenti, considerato che l'Autorità ha a livello regolamentare previsto un meccanismo "penalizzante" e disincentivante nei confronti di simili comportamenti, laddove individuati.

4.2 Sulle tempistiche di migrazione del traffico TDM di Wind

100. Prima di procedere appare opportuno richiamare che la stessa Telecom, nel corso del procedimento oltre che nell'ambito dei lavori dell'UPIM sulla interconnessione IP, ha affermato chiaramente la propria intenzione di completare la migrazione all'interconnessione IP in 36 mesi in considerazione delle proprie scelte di *budget* e prendendo come riferimento il contenuto della delibera n. 349/12/CONS. Tuttavia la delibera n. 668/13/CONS³⁰ (che ha confermato quanto già indicato nello schema di provvedimento di cui alla delibera n. 356/13/CONS), per quanto riguarda la migrazione all'interconnessione IP conferma, al paragrafo 6.4, punto 120, le tempistiche previste dalla delibera n. 128/11/CIR laddove precisa che *"Le percentuali di migrazione del traffico dalla tecnologia TDM a quella IP sono finalizzate esclusivamente alla determinazione di una riduzione programmata dei prezzi. In fase attuativa, i reali processi di migrazione vanno gestiti per ciascun operatore secondo le tempistiche e le modalità di migrazione tecnica di cui alla delibera n. 128/11/CIR, successivamente attuata nell'OR di Telecom Italia"*. Telecom non appare aver correttamente attuato le previsioni normative citate. A tale riguardo Telecom si difende ritenendo che l'Autorità abbia creato un quadro regolamentare non certo, chiaritosi solo con la delibera n. 668/13/CONS.
101. Ciò premesso prendendo a riferimento la vigente normativa (tempo medio di 9 mesi e tempo massimo di 17 mesi, salvo oggettive difficoltà tecniche e contrattuali), al fine di valutare se Telecom abbia posto in essere una condotta dilatoria nei confronti della migrazione richiesta da Wind e quantificare il ritardo che quest'ultima lamenta con i connessi maggiori costi, occorre individuare quale

³⁰ Delibera recante *"Realizzazione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d'interconnessione su rete fissa per gli anni 2013-2015"*.

sarebbe dovuto essere, sulla base degli atti acquisiti nel corso del procedimento, una tempistica congrua per realizzare la migrazione del traffico TDM di Wind verso l'IP. Occorre pertanto definire una data di avvio e di conclusione della migrazione che sia ragionevole sulla base del quadro fattuale e normativo sopra richiamato.

➤ **Data di avvio della migrazione**

102. In relazione alla data di avvio della migrazione si osserva quanto segue. La delibera n. 128/11/CIR prevedeva la conclusione del lavoro di definizione delle specifiche tecniche d'interconnessione IP, di dettaglio, entro 3 mesi dall'adozione della stessa (avvenuta a dicembre 2011). Tali specifiche avrebbero, quindi, dovuto essere completate nel mese di marzo 2012.

La delibera n. 128/11/CIR dava avvio (articolo 7) ad un *periodo di migrazione*, nell'ambito del quale gli operatori avrebbero dovuto iniziare a negoziare le condizioni tecniche ed economiche inerenti al passaggio dall'interconnessione TDM all'IP. L'avvio del processo di migrazione sarebbe dovuto avvenire, necessariamente, a valle della definizione delle specifiche tecniche. Tuttavia, a causa di difficoltà oggettive, le specifiche tecniche di interconnessione IP sono state completate a novembre 2012.

Ciò premesso, è ragionevole considerare che l'allungamento dei tempi di definizione delle specifiche tecniche d'interconnessione IP (pubblicate a novembre 2012) determini un analogo slittamento delle tempistiche di pubblicazione delle offerte di riferimento e di avvio della migrazione all'IP.

Si ritiene, a tale riguardo, ragionevole, ai fini della presente controversia, assumere come data iniziale di effettivo avvio del *periodo di migrazione* (inteso come avvio dei *test* e delle fasi reali di passaggio, secondo quanto riportato a livello qualitativo nell'OR di Telecom) la data di pubblicazione delle specifiche tecniche del Ministero (novembre 2012). In altri termini Telecom era tenuta a consentire, laddove richiesto, lo svolgimento delle fasi preliminari (*test*) alla migrazione a partire dalla fine del 2012.

➤ **Tempistica dei test**

103. Con riferimento al tempo ragionevole per svolgere la migrazione si osserva quanto segue. L'Autorità con delibera n. 128/11/CIR ha previsto una durata di nove mesi incluse le prove di validazione in laboratorio, le prove in campo, la definizione degli aspetti contrattuali, la migrazione effettiva. Il periodo di 9 mesi rappresenta un valore medio, tra l'altro non perentorio, che va modulato anche in funzione delle difficoltà tecniche incontrate durante le prove, oltre che della dimensione dell'operatore. Sono pertanto plausibili tempistiche superiori. La stessa Telecom riporta, nell'OIR 2013 (in fase di approvazione), un tempo tra i 8 ed i 17 mesi, che include i test.

104. Nel caso di specie le parti hanno sostanzialmente concluso le fasi di test (laboratorio ed in campo) a giugno 2013, fatto salvo per lo scenario fax T.38 in *fallback* su G.711. Le anomalie sul fax, individuate a fine gennaio 2013, dopo alcuni tentativi non venivano poi risolte. A settembre 2013 Telecom ne annuncia la risoluzione entro novembre 2013 (rilascio degli aggiornamenti sui nodi) con *test* da completare a metà febbraio 2014. In conclusione la fase preliminare di *test* è durata circa un anno (13 mesi), da gennaio 2013 a febbraio 2013, con oltre 6 mesi di sospensione a causa dell'anomalia sul protocollo T.38.
105. Si tratta di valutare se tale periodo di *test*, che Wind ha ritenuto nel corso del procedimento artificialmente dilazionato da parte di Telecom, sia congruo. Come chiarito, circa 7 mesi del periodo suddetto sono stati assorbiti dalla mancata interoperabilità della comunicazione fax T.38. Wind ritiene a causa di una non corretta lettura delle specifiche tecniche da parte di Telecom.
106. Come detto le parti hanno avuto posizioni differenti nella gestione dello scenario di avvio di una comunicazione fax T.38 con *fallback* su fax G.711. Al fine di chiarire a chi possa essere attribuita la lettura non corretta delle specifiche si forniscono nel seguito alcune considerazioni. Si richiama che nella sezione relativa delle "Conclusioni delle attività del tavolo tecnico sulla interconnessione IP svolte nel corso delle riunioni del 2, 11 e 17 luglio 2012 sulle specifiche di interconnessione IP" viene riportato quanto segue:

La discussione riguarda la modalità di dichiarazione dei media (audio, FAX) nell'SDP (Session Description Protocol). Si parla di supporto di una singola linea m nel caso della sola voce, 2 linee m nel caso di voce+FAX.

La discussione riguarda, nello specifico, cosa inserire nel primo INVITE (una o due linee m) e nel RE-INVITE successivi³¹.

Il tavolo tecnico concorda sulla seguente soluzione [fall back G.711]³²:

1. "INVITE": contiene di default *una sola linea m* (AUDIO);
2. "RE-INVITE": contiene *una o due linee m* (FAX, nel caso di una *linea m*, AUDIO + FAX, nel caso di *2 linee m*);

³¹ Al punto 3 del documento riepilogativo inviato al Ministero: "Gli operatori concordano che la modalità di fall back del FAX su G.711 debba essere sempre supportata all'interconnessione senza condizioni specifiche e a prescindere da specifici accordi bilaterali".

³² Il *fall back* G.711 si ha quando l'instaurazione del fax T.38 è fallita (tra reti è inviata una causa di *failure*). Ciò avviene quando una delle due reti non supporta il fax T.38 oppure il terminale è un terminale fax analogico Gruppo 3 e l'operatore non supporta l'interlavoro interno fax analogico/T.38. In tal caso il tavolo tecnico ha deciso, per evitare che l'utente finale non potesse inviare o ricevere fax, di rendere obbligatorio il supporto dell'instaurazione automatica del fax G.711 (cosiddetto *fallback* G.711).

3. la rete che riceve adatta, al GW, il formato SDP alle proprie esigenze (aggiunge o rimuove una “linea m”).
107. La specifica tecnica n.769 del Ministero (novembre 2012) alla sezione 7.4.2 (gestione transcodifica) riporta quanto segue:

Per quanto riguarda la Transcodifica Fax ciascun operatore all'interno della propria rete deve essere in grado di gestire la transcodifica da T.38 a G.711 o in modo diretto o attraverso fallback, questo perché a livello di messaggi SIP una re-INVITE contenente una SDP offer con richiesta di T.38 è l'unico caso in cui si ha la certezza di una chiamata Fax.

....

Nel caso di solo INVITE G.711 non si è infatti in grado di riconoscere l'intenzione di voler passare da una chiamata audio ad una chiamata fax, e di conseguenza sarà trattato come una negoziazione audio.

Nella sezione 7.4.2.1 (Gestione transcodifica nelle successive Offer) la specifica riporta quanto segue:

Per quanto riguarda la transcodifica fax, alla ricezione sulla NNI di una re-INVITE T.38 ciascun operatore è in grado di gestire la transcodifica da T.38 a G.711 o in modo diretto o attraverso fallback; nel primo caso la transcodifica sarà effettuata dall'operatore che ha ricevuto la Offer in T.38, mentre nel secondo caso il messaggio di failure transiterà all'interfaccia e la transcodifica sarà effettuata dall'operatore che ha generato l'offerta in T.38 su base fallback.

In definitiva nel passaggio da chiamata Audio a Chiamata Fax si può verificare uno dei seguenti casi (l'elenco non è esaustivo):

Re-INVITE con offer in T.38, successivo RE-INVITE con offer G711 (fall back su base ricezione messaggio di failure) e Fax in G711 (con eventuale innesco della TU Fax da parte dell'operatore che ha originato la Offer in T.38).

Nella sezione 7.7.2 (Servizi di rete) si riportano di seguito i servizi di rete oggetto di definizione nel documento.

In particolare viene descritta la chiamata audio instaurata in G.729/G.711 e passaggio in T.38 con attivazione, da parte della rete di destinazione, della funzionalità di transcodifica (T38 > G.711) diretta oppure su base *fall back*. La Figura 37- Chiamata Fax T.38 con *fallback* a G.711- descrive graficamente la segnalazione scambiata tra le reti (si veda la figura 1 nelle argomentazioni di Wind).

E' evidente che la segnalazione non prevede, in caso di segnale di errore, una nuova comunicazione bensì un re-INVITE, come sostenuto da Wind.

Si rileva, infine, che la RFC 3264, secondo la quale Wind deve presentare in caso di re-INVITE una SDP con due *linee m*, è effettivamente richiamata nella sezione 4 della ST-769 (riferimenti tecnici). Nella sezione 7.4 (Modello *Offer/Answer*) si riporta che *Il meccanismo di riferimento per lo scambio dei parametri ai fini dell'instaurazione di una sessione è quello di Offer/Answer specificato in [RFC 3264].*

Anche nel caso di instaurazione di una comunicazione fax aderente allo standard di riferimento, la chiamata dovrà sempre iniziare come chiamata audio, ossia il corpo SDP del primo INVITE dovrà contenere una singola media line di tipo audio. Per quanto riguarda gli INVITE successivi al primo, nel caso di trasmissione fax aderente allo standard T.38 alla NNI d'interconnessione, vale quanto segue:

- *l'operatore che origina la nuova Offer potrà includere nel corpo SDP una sola media line di tipo image t38, oppure due media line : una media line di tipo audio ed una media line di tipo image t.38. In questo ultimo caso, la media line di tipo audio potrà avere la port valorizzata a zero oppure la port differente da zero ed in entrambi i casi la linea "m" audio non dovrà essere considerata dall'operatore che riceve la Offer.*
- *analogamente l'operatore che riceve la nuova Offer deve essere in grado di gestire sia un Re-Invite con una sola media line di tipo image t38, sia un Re-Invite con due media line (audio e image) in modo da garantire la corretta fruizione del servizio stesso.*

È quindi responsabilità di ciascun operatore interconnesso assicurare, nel caso di fax aderente allo standard T.38, il corretto trattamento in ricezione di SDP contenenti una e due linee m, anche mediante funzionalità di adattamento del SDP, ad esempio realizzate nella funzionalità interne di controllo dell'instaurazione delle comunicazioni o a livello di funzionalità di Border Gateway; tali funzionalità devono risultare trasparenti all'operatore che ha generato la Offer, ossia la Answer dovrà riscontrare tutte le media line ricevute.

108. Quanto sopra riportato consente di concludere quanto segue:

- il *fall back* viene gestito per il tramite di un RE-INVITE e non tramite una nuova instaurazione di una connessione fax, come sostenuto da Telecom,
- l'operatore da cui origina la chiamata può decidere di utilizzare una o due *linee m*. Wind ha utilizzato 2 linee,

- l'operatore a cui la chiamata è consegnata, Telecom, deve adattarsi per gestire la chiamata a due linee m. Telecom ha viceversa continuato a gestire una sola *linea m*.


Ne consegue che Telecom non appare essersi attenuta alla norma succitata tra l'altro in linea con quanto concordato al *tavolo tecnico* Agcom sulla IC-IP e trasmesso al Ministero per gli adempimenti di competenza. E' chiaro, infatti, che la rimozione della *linea m* debba essere svolta entrando nel merito di quale linea non viene considerata. Telecom appare, viceversa, aver rimosso sempre la stessa linea aspettandosi che fosse la rete originante ad adattarsi alla rete di destinazione.

109. Tutto ciò premesso l'Autorità ritiene che effettivamente la risoluzione dell'anomalia sul fax abbia assorbito un tempo eccessivo avendo Telecom adottato un'interpretazione della norma non corretta ed avendo insistito su tale lettura per diversi mesi.
110. Pertanto, anche laddove il ritardo sia conseguito ad una non corretta lettura della specifica da parte di Telecom, la migrazione avrebbe dovuto cominciare al più tardi a gennaio 2014 avendo Telecom dichiarato il rilascio delle nuove funzionalità per adeguarsi alla norma tecnica a novembre 2013. Si rappresenta che tale conclusione (inizio plausibile della migrazione tecnica a gennaio 2014) è stata riportata nell'ambito della proposta transattiva dell'Ufficio e considerata accettabile dalle parti ai fini della definizione di un percorso di migrazione amministrativa e tecnica da concludere a novembre 2014. In conclusione non è accettabile, per tutte le ragioni suddette, un periodo di *test* superiore ad 1 anno.

Le tempistiche plausibili di migrazione tecnica

111. Va detto che, dopo un iniziale proposito fattivo registrato nel corso della transazione, le parti, contrapposte su aspetti tecnici, non hanno portato avanti, dall'inizio del 2014, la migrazione tecnica. Quindi all'eccessiva durata dei test, protrattosi per un anno, si aggiunge una situazione di sospensione delle attività di migrazione tecnica che, a questo punto, non ha ragione di esistere essendo stati i test completati con successo.
112. Se ne conclude che, nell'ottica della ragionevolezza, avendo accertato che tanto nella fase dei *test* che della migrazione tecnica le tempistiche acquisite agli atti sono state eccessive, l'Autorità deve utilizzare, ai sensi della vigente normativa, uno strumento che incentivi Telecom alla migrazione tecnica applicando, quantomeno da gennaio 2014, una migrazione amministrativa.
113. Rimane a questo punto da stabilire quale debba essere un tempo di migrazione tecnica ragionevole al fine di determinare quella amministrativa (che andrà a

simulare quella tecnica determinando la riduzione graduale dei costi di interconnessione). Nel corso del procedimento Telecom ha sostenuto di poter migrare una singola *Area Gateway* in 2-2,5 mesi e di poter migrare contemporaneamente, in modo indipendente, 4 AG. La figura seguente declina le attività da svolgere per la migrazione di una sola *area gateway*.



GIORNI	DESCRIZIONE DETTAGLIO ATTIVITÀ di MIGRAZIONE	Competenza interna a T.NM	
		Struttura Territori	Struttura centralizzata
1° al 2°	Prove telefoniche	X	X
3° al 5°	Configurazione del Piano Impiantistico nei GTWM		X
6°	Migrazione traffico GEOGRAFICO su una Tandem di un distretto della AGW IP interessata	X	
7° al 8°	Osservazione e tracciamenti a campione	X	
9°	Migrazione del restante Traffico (NNG-CS-CPS-NP) sulla stessa Tandem + monitoraggio	X	
10° al 11°	Osservazione e tracciamenti a campione	X	X
12°	Migrazione del traffico degli SGU attestati alla Tandem	X	
13° AL 15°	Osservazione e tracciamenti a campione	X	X
16° al 17°	Migrazione Totale del traffico su tutte le Tandem dell' AGW IP + monitoraggio	X	
18 al 22°	Migrazione di tutti gli SGU dell'AGW IP + monitoraggio	X	
23 al 25°	Migrazione traffico impianti VOIP + monitoraggio		X
26° al 27°	Migrazione del traffico negli impianti POP BBN non di competenza di AGW IP + MONITORAGGIO	X	
28°	Migrazione del traffico sulla coppia BBN della stessa AGW IP + monitoraggio	X	

Quindi laddove l'unico operatore a migrare fosse Wind occorrerebbero, su 16 AG, 8-10 mesi. Tale tempo potrebbe essere superiore se, in contemporanea, vi fossero altri operatori.

114. Va detto che Telecom nel corso della controversia aveva effettivamente dato la propria disponibilità a migrare il traffico di Wind entro novembre 2014 a valle dei test sul fax, da concludere a febbraio 2014 (quindi in 8 mesi). E' possibile, pertanto, ritenere congruo un tempo di 8 mesi per la migrazione effettiva (gli altri operatori non erano ancora pronti per la migrazione nel momento in cui Wind avrebbe dovuto svolgerla). Ne consegue che la conclusione di tutte le attività tecniche avrebbero dovuto avvenire ad agosto 2014 (con un tempo complessivo di 18 mesi partendo da gennaio 2013, anche superiore ai 17 mesi riportati da TI nella propria OIR 2013, in corso di approvazione).

115. In conclusione, alla luce dei fatti, con la condotta tenuta prima dell'avvio della controversia e nel corso della stessa, Telecom ha impedito a Wind di migrare nei tempi congrui (entro agosto 2014) in ciò costringendola a versare canoni di interconnessione che non avrebbe versato migrando nei tempi dovuti.

4.3 La migrazione amministrativa

116. Si richiama che in relazione a tale questione Wind ha chiesto che l'Autorità:

- i. *In ogni caso, ordini a TI la restituzione a Wind di un importo pari a € [omissis], quantificato per il periodo da luglio a novembre 2013³³, e delle ulteriori somme che matureranno in ragione dei maggiori oneri economici sostenuti da Wind a causa della persistente applicazione delle condizioni economiche per la fornitura dell'interconnessione TDM anziché dell'interconnessione IP, nonché degli interessi legali per tutti gli importi sopra indicati.*

117. Come premesso l'Autorità ha introdotto lo strumento della *migrazione amministrativa* al fine di incentivare Telecom alla migrazione IP, disincentivando possibili inerzie nel porre in essere i necessari adempimenti tecnici. Nello specifico l'Autorità ritiene percorribile, al fine di giungere a regime ad una completa simmetria architettonica, *la strada della migrazione amministrativa anche nella valutazione del costo dei kit d'interconnessione*, attraverso una ponderazione tra le due tecnologie per la definizione del costo unitario delle porte.

118. Con la propria istanza e nel corso dell'istruttoria Wind ha richiesto l'applicazione della migrazione amministrativa dal luglio 2013 ritenendo che, da tale data, avendo completato i *test* (a parte il fax T.38 in *fall-back* per ipotizzata negligenza di Telecom) avrebbe potuto iniziare la propria migrazione svolgendola in 4 mesi (concludendola a novembre 2013). Chiede pertanto la restituzione di una parte dei canoni di interconnessione TDM versati nel 2013, in linea con un *decalage* lineare che porti alla migrazione nei 4 mesi suddetti, oltre a tutto quanto versato dopo ottobre 2013.

119. Ciò premesso l'Autorità ha sopra chiarito che, sulla base degli atti istruttori, sebbene Telecom non abbia opposto un rifiuto alla negoziazione dell'IC-IP (come anche sostenuto da Wind) ha comunque dilazionato eccessivamente i tempi non agendo prontamente per risolvere le anomalie di interoperabilità emerse con il fax T.38 e, una volta risolte, non procedendo con la necessaria tempistica verso la migrazione tecnica.

L'Autorità ritiene, pertanto, di poter accogliere la richiesta di Wind in relazione alla migrazione amministrativa a partire dalla data in cui si assume sia congruo ritenere che la migrazione tecnica sarebbe potuta iniziare (gennaio 2014) fino al plausibile termine della migrazione (agosto 2014). La *migrazione amministrativa* implica che i soli costi di interconnessione TDM che Wind, sulla base delle relative consistenze e delle condizioni economiche stabilite dalla normativa vigente e/o tra le parti,

³³ Corrispondente a [omissis] Euro/mese di costi di interconnessione sostenuti.

dovrebbe pagare a Telecom Italia vengano progressivamente ridotti per simulare un'effettiva migrazione tecnica verso l'interconnessione IP che non si è potuta realizzare per cause non ascrivibili a Wind stessa ma a Telecom. Essa può essere quantificata riducendo gradualmente, secondo un *glide path* lineare, i costi di interconnessione TDM, dovuti da Wind a Telecom, che si annullano a partire da settembre 2014, secondo il meccanismo di seguito riportato (come costi mensili sostenuti da Wind per i Kit di interconnessione si assumono validi quelli agli atti del procedimento, salvo verifiche delle parti):

Mese	% traffico in TDM residuo durante la migrazione ipotizzando un trend lineare in 12 mesi	Costo dovuto da Wind (Kit + flussi TDM) durante la migrazione tecnica	Costo non dovuto da Wind (Kit + flussi TDM) per effetto della migrazione tecnica
gen-14	100,00%	omissis	omissis
feb-14	87,50%	omissis	omissis
mar-14	75,00%	omissis	omissis
apr-14	62,50%	omissis	omissis
mag-14	50,00%	omissis	omissis
giu-14	37,50%	omissis	omissis
lug-14	25,00%	omissis	omissis
ago-14	12,50%	omissis	omissis
set-14	0,00%	omissis	omissis
ott-14	0,00%	omissis	omissis
nov-14	0,00%	omissis	omissis
dic-14	0,00%	omissis	omissis
totale		omissis	omissis

Nella tabella sopra riportata si simula un percorso di migrazione tecnica lineare da gennaio ad agosto 2014. La colonna "costo dovuto" rappresenta il costo equivalente dei kit per effetto della migrazione. Tale costo è nullo a partire da settembre 2014. In questo modo Wind dovrà versare a Telecom circa [omissis] mln di Euro, nel corso del 2014, contro i circa [omissis] mln di Euro laddove non fosse stata introdotta la migrazione amministrativa e/o tecnica.

4.4 La reale migrazione tecnica

120. A tale riguardo si richiama che Wind ha chiesto all'Autorità che:

- i. *Ordini a TI di avviare tempestivamente, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento cautelare, la fornitura a Wind del servizio di interconnessione IP, adeguando le proprie infrastrutture di rete a quanto previsto dall'Autorità nella delibera 128/11/CIR, nonché implementando gli*

adeguamenti di rete necessari a risolvere le anomalie bloccanti ancora aperte, con specifico riferimento al traffico fax;

ii. Ordini a TI di definire un piano di migrazione tecnico del traffico di telefonia su interconnessione IP con durata massima di 4 mesi;

121. Telecom nel corso del procedimento ha rappresentato che il proprio piano di investimenti prevede, ad oggi, di migrare entro la fine del 2014 il 40% del totale del traffico di interconnessione. Telecom ha, nel corso dell'audizione del 29 gennaio 2014, però precisato che sta valutando alcuni ampliamenti degli investimenti per arrivare al 60% di traffico migrabile entro la fine del 2014.

122. A tale riguardo va detto che le attività concrete finalizzate alla migrazione di Wind hanno visto un periodo di sospensione a seguito del fallimento delle trattative. Ciò premesso si ritiene, alla luce delle tempistiche di migrazione effettiva indicate dalla stessa Telecom (8-10 mesi), equo e ragionevole ordinare a quest'ultima di completare la migrazione di Wind entro 12 mesi dalla notifica del dispositivo (avvenuta il 26 giugno 2014) concedendo a Telecom quindi un ulteriore margine rispetto agli 8-10 mesi dichiarati, alla luce del fatto che nel frattempo anche altri operatori hanno avviato le proprie attività di migrazione con conseguente allungamento dei tempi complessivi. In tal modo la migrazione di Wind verrebbe completata entro giugno 2015 in linea con le previsioni di cui alla delibera n. 668/13/CONS. Rileva che a partire da settembre 2014 Wind dovrà comunque versare solo i costi di interconnessione IP, come se la migrazione fosse già completa. Telecom pertanto dispone, per realizzare la migrazione tecnica a partire dalla notifica del provvedimento dell'Autorità, di 6 mesi nel 2014 e 6 mesi nel 2015. Ne consegue che sia plausibile e opportuna, in proporzione e considerando che nel 2015 potrebbero concentrarsi le attività di migrazione anche di altri operatori, una migrazione del 60% del traffico nel 2014 e del restante 40% nel 2015.

4.5 Il contratto

123. A tale riguardo si richiama che Wind ha chiesto all'Autorità che:

Ordini a TI di sottoscrivere, entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento cautelare, il contratto di interconnessione IP con Wind;

124. Nel corso della riunione dell'11 febbraio Wind, le parti hanno dichiarato di aver superato tutte le divergenze contrattuali. La domanda appare, pertanto, superata.

4.6 I test del fax T.38

125. A tale riguardo si richiama che Wind ha chiesto all'Autorità che ordini a Telecom di implementare:

gli adeguamenti di rete necessari a risolvere le anomalie bloccanti ancora aperte, con specifico riferimento al traffico fax;

126. Nel corso della riunione dell'11 febbraio Wind, per quanto concerne lo svolgimento delle PQR relative alla funzionalità T.38, ha evidenziato che i *test* sono iniziati il 10 febbraio per un problema di allineamento delle centrali e che dovrebbero concludersi entro il 21 febbraio 2014. La domanda di Wind è, pertanto, nei fatti superata.

4.7 Dimensionamento dei nodi di interconnessione

127. Su tale questione Wind, nella propria istanza, non ha posto all'Autorità alcuna domanda. Tuttavia le parti si sono ampiamente confrontate sul tema della ridondanza geografica nel corso del procedimento. Si ritiene, pertanto, opportuno che l'Autorità si esprima a tale proposito.

128. Telecom Italia ha sostenuto che l'interconnessione IP sarà implementata adottando, con riferimento alla ridondanza, un dimensionamento in *load sharing* al 50% dei propri nodi che consente di disporre, considerando un rendimento al 70% circa rispetto al traffico di picco, una capacità per ogni *link* in grado di gestire una quota di traffico pari al 50+21,4% + 50+21,4% (21,4% di capacità aggiuntiva per *link*) del traffico di picco. Conseguentemente, in caso di *fault* di un *link* che avvenisse nel 90% del tempo, non si avrebbe perdita di traffico. Nell'ora di punta si perderebbe il 30% circa del traffico. Nell'audizione del 18 febbraio 2014 Telecom ha ribadito che il dimensionamento che la stessa propone è efficace, assumendosene ogni responsabilità.

129. Ciò premesso si ritiene che il criterio di determinazione della ridondanza proposto da Telecom, in cui ogni nodo è dimensionato per trasportare circa il 70% del valore di picco del traffico telefonico, possa essere ritenuto allo stato congruo in quanto statisticamente comporta l'assenza di perdita di traffico nel 90% del tempo. In tal modo solo se il guasto si verificasse nell'ora di punta si avrebbe una perdita del 30% circa del traffico, comunque con probabilità molto ridotta. Nel restante 10% del tempo la perdita, in caso di guasto, sarebbe inferiore al 30%.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. A far data da dicembre 2013 fino a luglio 2014 Telecom Italia, ai sensi della vigente normativa e, in particolare, della delibera n. 668/13/CONS applica, nei confronti di Wind, una migrazione amministrativa del traffico telefonico da TDM a IP, secondo le modalità indicate al comma seguente.

2. Per effetto della migrazione amministrativa di cui al comma precedente il costo totale mensile dei canoni relativi ai kit di interconnessione alla rete TDM (flussi di interconnessione e porte di interconnessione) che Wind, sulla base delle relative consistenze e delle condizioni economiche stabilite dalla normativa vigente e/o tra le parti, deve pagare a Telecom Italia è, a far data da gennaio 2014, pari al valore di competenza del mese di dicembre 2013 ridotto, mensilmente, secondo le percentuali riportate nella tabella seguente. Si intende per *valore di competenza* nel mese di dicembre 2013 la somma dei canoni, dovuti da Wind a Telecom, per i kit di interconnessione alla rete TDM (porte e flussi) utilizzati in tale mese. Conseguentemente Wind non sostiene, a far data da agosto 2014, alcun costo per i canoni relativi ai flussi e alle porte di interconnessione alla rete TDM di Telecom Italia. Dal totale dovuto da Wind a Telecom, calcolato sulla base della tabella seguente, vanno sottratti, a far data dalla relativa data di disattivazione, i canoni dei kit di interconnessione che, nel periodo dicembre 2013- luglio 2014, sono nel frattempo migrati tecnicamente.

Mese di competenza	Migrazione amministrativa
Gennaio 2014	Valore di competenza dicembre 2013 -12,5%
Febbraio 2014	Valore di competenza dicembre 2013 -25%
Marzo 2014	Valore di competenza dicembre 2013 -37,5%
Aprile 2014	Valore di competenza dicembre 2013 -50%
Maggio 2014	Valore di competenza dicembre 2013 -62,5%
Giugno 2014	Valore di competenza dicembre 2013 -75%
Luglio 2014	Valore di competenza dicembre 2013 -87,5%
Agosto 2014	Valore di competenza dicembre 2013 -100%

3. Ai sensi della delibera n. 668/13/CONS, entro il mese di giugno 2015 Telecom Italia completa la migrazione tecnica verso l'interconnessione IP del traffico TDM consegnato da Wind alla propria rete.

4. A tal fine Telecom Italia e Wind predispongono, collaborando in buona fede nello svolgimento delle connesse attività tecniche, tutte le risorse necessarie in modo da realizzare indicativamente la migrazione del 60% del traffico TDM entro la fine del 2014 e del restante 40% del traffico TDM entro il mese di giugno 2015.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità *www.agcom.it*.

Roma, 26 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani